



CONSIGLIO DELLA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO
SERVIZIO LEGISLATIVO

Gli articoli della Costituzione come risultano modificati o riscritti a seguito della riforma costituzionale approvata dalla Camera dei deputati il 12 aprile 2016, comparati con il testo della Costituzione in vigore.

- *ddl costituzionale n. 1429, approvato al Senato della Repubblica l'8 agosto 2014;*
- *ddl costituzionale n. 2613, modificato dalla Camera dei deputati il 10 marzo 2015;*
- *ddl costituzionale n. 1429-B, modificato, in prima deliberazione, dal Senato della Repubblica il 13 ottobre 2015;*
- *ddl costituzionale n. 2613-B, approvato in prima deliberazione dalla Camera dei deputati l'1 gennaio 2016;*
- *ddl costituzionale n. 1429-D, approvato - in seconda deliberazione (a maggioranza assoluta dei componenti) - dal Senato della Repubblica il 20 gennaio 2016;*
- *ddl costituzionale n. 2613-D definitivamente approvato - in seconda deliberazione (a maggioranza assoluta dei componenti) - dalla Camera dei deputati il 12 aprile 2016;*
- *pubblicato sulla G.U. n. 88 del 15.04.2016 (entro tre mesi dalla pubblicazione un quinto dei membri di una Camera, o cinquecentomila elettori, o cinque consigli regionali possono domandare che si proceda a referendum popolare (art. 138, secondo comma, Costituzione)).*

Nota bene

- i commi degli articoli della Costituzione sono stati numerati fra parentesi per facilitarne la lettura;
- in calce ad ogni articolo (testo con modifiche) è indicato l'articolo del ddl costituzionale che ne raccoglie le modifiche;
- in **neretto** sono evidenziate le disposizioni aggiunte o modificate - nel procedimento legislativo parlamentare - rispetto al testo vigente della Costituzione; in **neretto sottolineato** le disposizioni ritenute di maggior rilievo per l'ordinamento statutario del Trentino Alto Adige/S. dtirol e per l'ordinamento del Consiglio;
- questa è l'articolazione in capi del disegno di legge costituzionale di modifica della Costituzione:
 - *capo I (Modifiche al titolo I della Parte II della Costituzione): artt. 1 - 20;*
 - *capo II (Modifiche al titolo II della Parte II della Costituzione): artt. 21 - 24;*
 - *capo III (Modifiche al titolo III della Parte II della Costituzione): artt. 25 - 28;*
 - *capo IV (Modifiche al titolo V della parte II della Costituzione): artt. 29 - 36;*
 - *capo V (Modifiche al titolo VI della parte II della Costituzione): artt. 37;*
 - *capo VI (Disposizioni finali): artt. 38 - 41.*

Avvertenza

In fondo a questo documento è riportata la disciplina dell'articolo 138 della Costituzione (procedura di revisione della Costituzione e di approvazione delle leggi costituzionali) e della parte della legge n. 352 del 1970 relativa al referendum confermativo previsto dallo stesso articolo 138.

Costituzione testo vigente	Costituzione testo con modifiche
PARTE PRIMA	PARTE PRIMA
Titolo IV <i>Rapporti politici</i>	Titolo IV <i>Rapporti politici</i>
Art. 48 (1) Sono elettori tutti i cittadini, uomini e donne, che hanno raggiunto la maggiore età. (2) Il voto è personale ed eguale, libero e	Art. 48 (1) Sono elettori tutti i cittadini, uomini e donne, che hanno raggiunto la maggiore età. (2) Il voto è personale ed eguale, libero e

<p style="text-align: center;">Costituzione</p> <p style="text-align: center;">testo vigente</p>	<p style="text-align: center;">Costituzione</p> <p style="text-align: center;">testo con modifiche</p> <ul style="list-style-type: none"> • ddl costituzionale n. 1429/Senato della Repubblica; • ddl costituzionale n. 2613/Camera dei deputati; • ddl costituzionale n. 1429 - B/Senato della Repubblica; • ddl costituzionale n. 2613 - B/Camera dei deputati; • ddl costituzionale n. 1429 - D/Senato della Repubblica; • ddl costituzionale n. 2613 - D/Camera dei deputati.
<p>segreto. Il suo esercizio è dovere civico.</p> <p>(3) La legge stabilisce requisiti e modalità per l'esercizio del diritto di voto dei cittadini residenti all'estero e ne assicura l'effettività. A tale fine è istituita una circoscrizione estero per l'elezione delle camere, alla quale sono assegnati seggi nel numero stabilito da norma costituzionale e secondo criteri determinati dalla legge.</p> <p>(4) Il diritto di voto non può essere limitato se non per incapacità civile o per effetto di sentenza penale irrevocabile o nei casi di indegnità morale indicati dalla legge.</p>	<p>segreto. Il suo esercizio è dovere civico.</p> <p>(3) La legge stabilisce requisiti e modalità per l'esercizio del diritto di voto dei cittadini residenti all'estero e ne assicura l'effettività. A tale fine è istituita una circoscrizione estero per l'elezione della Camera dei deputati, alla quale sono assegnati seggi nel numero stabilito da norma costituzionale e secondo criteri determinati dalla legge.</p> <p>(4) Il diritto di voto non può essere limitato se non per incapacità civile o per effetto di sentenza penale irrevocabile o nei casi di indegnità morale indicati dalla legge.</p> <p><i>(art. 38, comma 1, ddl 2613 - D)</i></p>
<p>PARTE SECONDA</p>	<p>PARTE SECONDA</p>
<p>Titolo I <i>Il Parlamento</i></p>	<p>Titolo I <i>Il Parlamento</i></p>
<p>Sezione I <i>Le Camere</i></p>	<p>Sezione I <i>Le Camere</i></p>
<p style="text-align: center;">Art. 55</p> <p>(1) Il Parlamento si compone della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica.</p>	<p style="text-align: center;">Art. 55</p> <p>(1) Il Parlamento si compone della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica.</p> <p>(2) Le leggi che stabiliscono le modalità di elezione delle Camere promuovono l'equilibrio tra donne e uomini nella rappresentanza.</p> <p>(3) Ciascun membro della Camera dei deputati rappresenta la Nazione.</p> <p>(4) La Camera dei deputati è titolare del rapporto di fiducia con il Governo ed esercita la funzione di indirizzo politico, la funzione legislativa e quella di controllo dell'operato del Governo.</p> <p>(5) Il Senato della Repubblica rappresenta le istituzioni territoriali ed esercita funzioni di raccordo tra lo Stato e gli altri enti costitutivi della Repubblica. Concorre all'esercizio della funzione legislativa nei casi e secondo le modalità stabiliti dalla Costituzione, nonché all'esercizio delle funzioni di raccordo tra lo Stato, gli altri enti costitutivi della Repubblica e l'Unione europea. Partecipa alle decisioni dirette alla formazione e</p>

<p align="center">Costituzione</p> <p align="center">testo vigente</p>	<p align="center">Costituzione</p> <p align="center">testo con modifiche</p> <ul style="list-style-type: none"> • ddl costituzionale n. 1429/Senato della Repubblica; • ddl costituzionale n. 2613/Camera dei deputati; • ddl costituzionale n. 1429 - B/Senato della Repubblica; • ddl costituzionale n. 2613 - B/Camera dei deputati; • ddl costituzionale n. 1429 - D/Senato della Repubblica; • ddl costituzionale n. 2613 - D/Camera dei deputati.
<p>(2) Il Parlamento si riunisce in seduta comune dei membri delle due Camere nei soli casi stabiliti dalla Costituzione.</p>	<p>all'attuazione degli atti normativi e delle politiche dell'Unione europea. Valuta le politiche pubbliche e l'attività delle pubbliche amministrazioni e verifica l'impatto delle politiche dell'Unione europea sui territori. Concorre ad esprimere pareri sulle nomine di competenza del Governo nei casi previsti dalla legge e a verificare l'attuazione delle leggi dello Stato.</p> <p>(6) Il Parlamento si riunisce in seduta comune dei membri delle due Camere nei soli casi stabiliti dalla Costituzione. <i>(art. 1, ddl 2613 - D)</i></p>
<p align="center">Art. 57</p> <p>(1) Il Senato della Repubblica è eletto a base regionale, salvi i seggi assegnati alla circoscrizione estero.</p> <p>(2) Il numero dei senatori elettivi è di trecentoquindici, sei dei quali eletti nella circoscrizione estero.</p> <p>(3) Nessuna regione può avere un numero di senatori inferiore a sette; il Molise ne ha due, la Valle d'Aosta uno.</p> <p>(4) La ripartizione dei seggi tra le regioni, fatto salvo il numero dei seggi assegnati alla circoscrizione estero, si effettua in proporzione alla popolazione delle regioni, quale risulta dall'ultimo censimento generale, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti.</p>	<p align="center">Art. 57</p> <p>(1) Il Senato della Repubblica è composto da novantacinque senatori rappresentativi delle istituzioni territoriali e da cinque senatori che possono essere nominati dal Presidente della Repubblica.</p> <p><u>(2) I consigli regionali e i consigli delle Province autonome di Trento e di Bolzano eleggono, con metodo proporzionale, i senatori tra i propri componenti e, nella misura di uno per ciascuno, fra i sindaci dei comuni dei rispettivi territori.</u></p> <p>(3) Nessuna regione può avere un numero di senatori inferiore a due; il Molise ne ha due, la Valle d'Aosta uno <u>ciascuna delle Province autonome di Trento e di Bolzano ne ha due.</u></p> <p>(4) La ripartizione dei seggi tra le regioni, fatto salvo il numero dei seggi assegnati alla circoscrizione estero, si effettua, previa applicazione delle disposizioni del precedente comma, in proporzione alla loro popolazione, quale risulta dall'ultimo censimento generale, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti.</p> <p><u>(5) La durata del mandato dei senatori coincide con quella degli organi delle istituzioni territoriali dai quali sono stati eletti, in conformità alle scelte espresse dagli elettori per i candidati consiglieri in occasione del rinnovo dei medesimi organi, secondo le modalità stabilite dalla legge di cui al sesto comma.</u></p>

<p align="center">Costituzione</p> <p align="center">testo vigente</p>	<p align="center">Costituzione</p> <p align="center">testo con modifiche</p> <ul style="list-style-type: none"> • ddl costituzionale n. 1429/Senato della Repubblica; • ddl costituzionale n. 2613/Camera dei deputati; • ddl costituzionale n. 1429 - B/Senato della Repubblica; • ddl costituzionale n. 2613 - B/Camera dei deputati; • ddl costituzionale n. 1429 - D/Senato della Repubblica; • ddl costituzionale n. 2613 - D/Camera dei deputati.
	<p align="center"><u>(6) Con legge approvata da entrambe le Camere sono regolate le modalità di attribuzione dei seggi e di elezione dei membri del Senato della Repubblica tra i consiglieri e i sindaci, nonché quelle per la loro sostituzione, in caso di cessazione dalla carica elettiva regionale o locale. I seggi sono attribuiti in ragione dei voti espressi e della composizione di ciascun consiglio.</u></p> <p align="center"><i>(art. 2, ddl 2613 - D)</i></p>
<p align="center">Art. 58</p> <p>(1) I senatori sono eletti a suffragio universale e diretto dagli elettori che hanno superato il venticinquesimo anno di età.</p> <p>(2) Sono eleggibili a senatori gli elettori che hanno compiuto il quarantesimo anno.</p>	<p align="center">articolo abrogato</p> <p align="center"><i>(art. 38, comma 2, ddl 2613 - D)</i></p>
<p align="center">Art. 59</p> <p>(1) E' senatore di diritto e a vita, salvo rinuncia, chi è stato Presidente della Repubblica.</p> <p>(2) Il Presidente della Repubblica può nominare senatori a vita cinque cittadini che hanno illustrato la patria per altissimi meriti nel campo sociale, scientifico, artistico e letterario.</p>	<p align="center">Art. 59</p> <p>(1) E' senatore di diritto e a vita, salvo rinuncia, chi è stato Presidente della Repubblica.</p> <p>(2) Il Presidente della Repubblica può nominare senatori a vita cinque cittadini che hanno illustrato la Patria per altissimi meriti nel campo sociale, scientifico, artistico e letterario. Tali senatori durano in carica sette anni e non possono essere nuovamente nominati.</p> <p align="center"><i>(art. 3, ddl 2613 - D)</i></p>
<p align="center">Art. 60</p> <p>(1) La Camera dei deputati e il Senato della Repubblica sono eletti per cinque anni.</p> <p>(2) La durata di ciascuna Camera non può essere prorogata se non per legge e soltanto in caso di guerra.</p>	<p align="center">Art. 60</p> <p>(1) La Camera dei deputati è eletta per cinque anni.</p> <p>(2) La durata della Camera dei deputati non può essere prorogata se non per legge e soltanto in caso di guerra.</p> <p align="center"><i>(art. 4, ddl 2613 - D)</i></p>
<p align="center">Art. 61</p> <p>(1) Le elezioni delle nuove Camere hanno luogo entro settanta giorni dalla fine delle precedenti. La prima riunione ha luogo non oltre il ventesimo giorno dalle elezioni.</p> <p>(2) Finché non siano riunite le nuove Camere sono prorogati i poteri delle precedenti.</p>	<p align="center">Art. 61</p> <p>(1) L'elezione della nuova Camera dei deputati ha luogo entro settanta giorni dalla fine della precedente. La prima riunione ha luogo non oltre il ventesimo giorno dall'elezione.</p> <p>(2) Finché non sia riunita la nuova Camera dei deputati sono prorogati i poteri della</p>

<p align="center">Costituzione</p> <p align="center">testo vigente</p>	<p align="center">Costituzione</p> <p align="center">testo con modifiche</p> <ul style="list-style-type: none"> • ddl costituzionale n. 1429/Senato della Repubblica; • ddl costituzionale n. 2613/Camera dei deputati; • ddl costituzionale n. 1429 - B/Senato della Repubblica; • ddl costituzionale n. 2613 - B/Camera dei deputati; • ddl costituzionale n. 1429 - D/Senato della Repubblica; • ddl costituzionale n. 2613 - D/Camera dei deputati.
	<p>precedente.</p> <p><i>(art. 38, comma 3, ddl 2613 - D)</i></p>
<p align="center">Art. 62</p> <p>(1) Le Camere si riuniscono di diritto il primo giorno non festivo di febbraio e di ottobre.</p> <p>(2) Ciascuna Camera può essere convocata in via straordinaria per iniziativa del suo presidente o del Presidente della Repubblica o di un terzo dei suoi componenti.</p> <p>(3) Quando si riunisce in via straordinaria una Camera, è convocata di diritto anche l'altra.</p>	<p align="center">Art. 62</p> <p>(1) Le Camere si riuniscono di diritto il primo giorno non festivo di febbraio e di ottobre.</p> <p>(2) Ciascuna Camera può essere convocata in via straordinaria per iniziativa del suo presidente o del Presidente della Repubblica o di un terzo dei suoi componenti.</p> <p>(3) comma abrogato</p> <p><i>(art. 38, comma 4, ddl 2613 - D)</i></p>
<p align="center">Art. 63</p> <p>(1) Ciascuna Camera elegge fra i suoi componenti il presidente e l'ufficio di presidenza.</p> <p>(2) Quando il Parlamento si riunisce in seduta comune, il presidente e l'Ufficio di presidenza sono quelli della Camera dei deputati.</p>	<p align="center">Art. 63</p> <p>(1) Ciascuna Camera elegge fra i suoi componenti il presidente e l'ufficio di presidenza.</p> <p>(2) Il regolamento stabilisce in quali casi l'elezione o la nomina alle cariche negli organi del Senato della Repubblica possono essere limitate in ragione dell'esercizio di funzioni di governo regionali o locali.</p> <p>(3) Quando il Parlamento si riunisce in seduta comune, il presidente e l'Ufficio di presidenza sono quelli della Camera dei deputati.</p> <p><i>(art. 5, ddl 2613 - D)</i></p>
<p align="center">Art. 64</p> <p>(1) Ciascuna Camera adotta il proprio regolamento a maggioranza assoluta dei suoi componenti.</p> <p>(2) Le sedute sono pubbliche; tuttavia ciascuna delle due Camere e il Parlamento a Camere riunite possono deliberare di adunarsi in seduta segreta.</p> <p>(3) Le deliberazioni di ciascuna Camera e del Parlamento non sono valide se non è presente la maggioranza dei loro componenti, e se non sono adottate a maggioranza dei presenti, salvo che la</p>	<p align="center">Art. 64</p> <p>(1) Ciascuna Camera adotta il proprio regolamento a maggioranza assoluta dei suoi componenti.</p> <p>(2) I regolamenti delle Camere garantiscono i diritti delle minoranze parlamentari. Il regolamento della Camera dei deputati disciplina lo statuto delle opposizioni.</p> <p>(3) Le sedute sono pubbliche; tuttavia ciascuna delle due Camere e il Parlamento a Camere riunite possono deliberare di adunarsi in seduta segreta.</p> <p>(4) Le deliberazioni di ciascuna camera e del Parlamento non sono valide se non è presente la maggioranza dei loro componenti, e se non sono</p>

<p align="center">Costituzione</p> <p align="center">testo vigente</p>	<p align="center">Costituzione</p> <p align="center">testo con modifiche</p> <ul style="list-style-type: none"> • ddl costituzionale n. 1429/Senato della Repubblica; • ddl costituzionale n. 2613/Camera dei deputati; • ddl costituzionale n. 1429 - B/Senato della Repubblica; • ddl costituzionale n. 2613 - B/Camera dei deputati; • ddl costituzionale n. 1429 - D/Senato della Repubblica; • ddl costituzionale n. 2613 - D/Camera dei deputati.
<p>Costituzione prescrivere una maggioranza speciale.</p> <p>(4) I membri del Governo, anche se non fanno parte delle Camere, hanno diritto, e se richiesti obbligo, di assistere alle sedute. Devono essere sentiti ogni volta che lo richiedono.</p>	<p>adottate a maggioranza dei presenti, salvo che la Costituzione prescrivere una maggioranza speciale.</p> <p>(5) I membri del Governo anche se non fanno parte delle Camere hanno diritto, e se richiesti obbligo, di assistere alle sedute delle Camere. Devono essere sentiti ogni volta che lo richiedono.</p> <p>(6) I membri del Parlamento hanno il dovere di partecipare alle sedute dell'Assemblea e ai lavori delle commissioni.</p> <p><i>(art. 6, ddl 2613 - D)</i></p>
<p align="center">Art. 66</p> <p>(1) Ciascuna Camera giudica dei titoli di ammissione dei suoi componenti e delle cause sopraggiunte di ineleggibilità e di incompatibilità.</p>	<p align="center">Art. 66</p> <p>(1) Ciascuna Camera giudica dei titoli di ammissione dei suoi componenti e delle cause sopraggiunte di ineleggibilità e di incompatibilità.</p> <p><u>(2) Il Senato della Repubblica prende atto della cessazione dalla carica elettiva regionale o locale e della conseguente decadenza da senatore.</u></p> <p><i>(art. 7, ddl 2613 - D)</i></p>
<p align="center">Art. 67</p> <p>(1) Ogni membro del Parlamento rappresenta la nazione ed esercita le sue funzioni senza vincolo di mandato.</p>	<p align="center">Art. 67</p> <p>(1) Ogni membro del Parlamento rappresenta la nazione I membri del Parlamento esercitano le loro funzioni senza vincolo di mandato.</p> <p><i>(art. 8, ddl 2613 - D)</i></p>
<p align="center">Art. 69</p> <p>(1) I membri del Parlamento ricevono una indennità stabilita dalla legge.</p>	<p align="center">Art. 69</p> <p>(1) I membri della Camera dei deputati ricevono una indennità stabilita dalla legge.</p> <p><i>(art. 9, ddl 2613 - D)</i></p>
<p align="center">PARTE SECONDA</p>	<p align="center">PARTE SECONDA</p>
<p align="center">Titolo I</p> <p align="center"><i>Il Parlamento</i></p>	<p align="center">Titolo I</p> <p align="center"><i>Il Parlamento</i></p>
<p align="center">Sezione II</p> <p align="center"><i>La formazione delle leggi</i></p>	<p align="center">Sezione II</p> <p align="center"><i>La formazione delle leggi</i></p>
<p align="center">Art. 70</p> <p>(1) La funzione legislativa è esercitata collettivamente dalle due Camere.</p>	<p align="center">Art. 70</p> <p>(1) La funzione legislativa è esercitata collettivamente dalle due Camere per le leggi di revisione della Costituzione e le altre leggi costituzionali, e soltanto per le leggi di attuazione delle disposizioni costituzionali concernenti la</p>

<p align="center">Costituzione</p> <p align="center">testo vigente</p>	<p align="center">Costituzione</p> <p align="center">testo con modifiche</p> <ul style="list-style-type: none"> • ddl costituzionale n. 1429/Senato della Repubblica; • ddl costituzionale n. 2613/Camera dei deputati; • ddl costituzionale n. 1429 - B/Senato della Repubblica; • ddl costituzionale n. 2613 - B/Camera dei deputati; • ddl costituzionale n. 1429 - D/Senato della Repubblica; • ddl costituzionale n. 2613 - D/Camera dei deputati.
	<p>tutela delle minoranze linguistiche, i referendum popolari, le altre forme di consultazione di cui all'articolo 71, per le leggi che determinano l'ordinamento, la legislazione elettorale, gli organi di governo, le funzioni fondamentali dei comuni e delle città metropolitane e le disposizioni di principio sulle forme associative dei comuni, per la legge che stabilisce le norme generali, le forme e i termini della partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea, per quella che determina i casi di ineleggibilità e di incompatibilità con l'ufficio di senatore di cui all'articolo 65, primo comma, e per le leggi di cui agli articoli 57, sesto comma, 80, secondo periodo, 114, terzo comma, 116, terzo comma, 117, quinto e nono comma, 119, sesto comma, 120, secondo comma, 122, primo comma, e 132, secondo comma. Le stesse leggi, ciascuna con oggetto proprio, possono essere abrogate, modificate o derogate solo in forma espressa e da leggi approvate a norma del presente comma.</p> <p>(2) Le altre leggi sono approvate dalla Camera dei deputati.</p> <p>(3) Ogni disegno di legge approvato dalla Camera dei deputati è immediatamente trasmesso al Senato della Repubblica che, entro dieci giorni, su richiesta di un terzo dei suoi componenti, può disporre di esaminarlo. Nei trenta giorni successivi il Senato della Repubblica può deliberare proposte di modificazione del testo, sulle quali la Camera dei deputati si pronuncia in via definitiva. Qualora il Senato della Repubblica non disponga di procedere all'esame o sia inutilmente decorso il termine per deliberare, ovvero quando la Camera dei deputati si sia pronunciata in via definitiva, la legge può essere promulgata.</p> <p>(4) L'esame del Senato della Repubblica per le leggi che danno attuazione all'articolo 117, quarto comma, è disposto nel termine di dieci giorni dalla data di trasmissione. Per i medesimi disegni di legge, la Camera dei deputati può non conformarsi alle modificazioni proposte dal Senato della Repubblica a maggioranza assoluta</p>

<p align="center">Costituzione</p> <p align="center">testo vigente</p>	<p align="center">Costituzione</p> <p align="center">testo con modifiche</p> <ul style="list-style-type: none"> • ddl costituzionale n. 1429/Senato della Repubblica; • ddl costituzionale n. 2613/Camera dei deputati; • ddl costituzionale n. 1429 - B/Senato della Repubblica; • ddl costituzionale n. 2613 - B/Camera dei deputati; • ddl costituzionale n. 1429 - D/Senato della Repubblica; • ddl costituzionale n. 2613 - D/Camera dei deputati.
	<p>dei suoi componenti, solo pronunciandosi nella votazione finale a maggioranza assoluta dei propri componenti.</p> <p>(5) I disegni di legge di cui all'articolo 81, quarto comma, approvati dalla Camera dei deputati, sono esaminati dal Senato della Repubblica, che può deliberare proposte di modificazione entro quindici giorni dalla data della trasmissione.</p> <p>(6) I Presidenti delle Camere decidono, d'intesa tra loro, le eventuali questioni di competenza, sollevate secondo le norme dei rispettivi regolamenti.</p> <p>(7) Il Senato della Repubblica può, secondo quanto previsto dal proprio regolamento, svolgere attività conoscitive, nonché formulare osservazioni su atti o documenti all'esame della Camera dei deputati.</p> <p><i>(art. 10, ddl 2613 - D)</i></p>
<p align="center">Art. 71</p> <p>(1) L'iniziativa delle leggi appartiene al Governo, a ciascun membro delle Camere ed agli organi ed enti ai quali sia conferita da legge costituzionale.</p> <p>(2) Il popolo esercita l'iniziativa delle leggi, mediante la proposta, da parte di almeno cinquantamila elettori, di un progetto redatto in articoli.</p>	<p align="center">Art. 71</p> <p>(1) L'iniziativa delle leggi appartiene al Governo, a ciascun membro delle Camere ed agli organi ed enti ai quali sia conferita da legge costituzionale.</p> <p>(2) Il Senato della Repubblica può, con deliberazione adottata a maggioranza assoluta dei suoi componenti, richiedere alla Camera dei deputati di procedere all'esame di un disegno di legge. In tal caso, la Camera dei deputati procede all'esame e si pronuncia entro il termine di sei mesi dalla data della deliberazione del Senato della Repubblica.</p> <p>(3) Il popolo esercita l'iniziativa delle leggi, mediante la proposta, da parte di almeno centocinquantamila elettori, di un progetto redatto in articoli. La discussione e la deliberazione conclusiva sulle proposte di legge di iniziativa popolare sono garantite nei tempi, nelle forme e nei limiti stabiliti dai regolamenti parlamentari.</p> <p>(4) Al fine di favorire la partecipazione dei cittadini alla determinazione delle politiche pubbliche, la legge costituzionale stabilisce</p>

<p style="text-align: center;">Costituzione</p> <p style="text-align: center;">testo vigente</p>	<p style="text-align: center;">Costituzione</p> <p style="text-align: center;">testo con modifiche</p> <ul style="list-style-type: none"> • ddl costituzionale n. 1429/Senato della Repubblica; • ddl costituzionale n. 2613/Camera dei deputati; • ddl costituzionale n. 1429 - B/Senato della Repubblica; • ddl costituzionale n. 2613 - B/Camera dei deputati; • ddl costituzionale n. 1429 - D/Senato della Repubblica; • ddl costituzionale n. 2613 - D/Camera dei deputati.
	<p>condizioni ed effetti di referendum popolari propositivi e di indirizzo, nonché di altre forme di consultazione, anche delle formazioni sociali. Con legge approvata da entrambe le Camere sono disposte le modalità di attuazione.</p> <p><i>(art. 11, ddl 2613 - D)</i></p>
<p style="text-align: center;">Art. 72</p> <p>(1) Ogni disegno di legge, presentato ad una camera è, secondo le norme del suo regolamento, esaminato da una commissione e poi dalla Camera stessa, che l'approva articolo per articolo e con votazione finale.</p> <p>(2) Il regolamento stabilisce procedimenti abbreviati per i disegni di legge dei quali è dichiarata l'urgenza.</p> <p>(3) Può altresì stabilire in quali casi e forme l'esame e l'approvazione dei disegni di legge sono deferiti a commissioni, anche permanenti, composte in modo da rispecchiare la proporzione dei gruppi parlamentari. Anche in tali casi, fino al momento della sua approvazione definitiva, il disegno di legge è rimesso alla Camera, se il Governo o un decimo dei componenti della Camera o un quinto della commissione richiedono che sia discusso e votato dalla camera stessa oppure che sia sottoposto alla sua approvazione finale con sole dichiarazioni di voto. Il regolamento determina le forme di pubblicità dei lavori delle commissioni.</p> <p>(4) La procedura normale di esame e di approvazione diretta da parte della Camera è sempre adottata per i disegni di legge in materia costituzionale ed elettorale e per quelli di delegazione legislativa, di autorizzazione a ratificare trattati internazionali, di approvazione di bilanci e consuntivi.</p>	<p style="text-align: center;">Art. 72</p> <p>(1) Ogni disegno di legge di cui all'articolo 70, primo comma, presentato ad una Camera, è, secondo le norme del suo regolamento, esaminato da una commissione e poi dalla Camera stessa, che l'approva articolo per articolo e con votazione finale.</p> <p>(2) Ogni altro disegno di legge è presentato alla Camera dei deputati e, secondo le norme del suo regolamento, esaminato da una commissione e poi dalla Camera stessa, che l'approva articolo per articolo e con votazione finale.</p> <p>(3) I regolamenti stabiliscono procedimenti abbreviati per i disegni di legge dei quali è dichiarata l'urgenza.</p> <p>(4) Possono altresì stabilire in quali casi e forme l'esame e l'approvazione dei disegni di legge sono deferiti a commissioni, anche permanenti, che, alla Camera dei deputati, sono composte in modo da rispecchiare la proporzione dei gruppi parlamentari. Anche in tali casi, fino al momento della sua approvazione definitiva, il disegno di legge è rimesso alla Camera, se il Governo o un decimo dei componenti della Camera o un quinto della commissione richiedono che sia discusso e votato dalla Camera stessa oppure che sia sottoposto alla sua approvazione finale con sole dichiarazioni di voto. I regolamenti determinano le forme di pubblicità dei lavori delle commissioni.</p> <p>(5) La procedura normale di esame e di approvazione diretta da parte della Camera è sempre adottata per i disegni di legge in materia costituzionale ed elettorale, per quelli di delegazione legislativa, per quelli di conversione in legge di decreti, per quelli di autorizzazione a ratificare trattati internazionali e per quelli di approvazione di bilanci e consuntivi.</p>

<p align="center">Costituzione</p> <p align="center">testo vigente</p>	<p align="center">Costituzione</p> <p align="center">testo con modifiche</p> <ul style="list-style-type: none"> • ddl costituzionale n. 1429/Senato della Repubblica; • ddl costituzionale n. 2613/Camera dei deputati; • ddl costituzionale n. 1429 - B/Senato della Repubblica; • ddl costituzionale n. 2613 - B/Camera dei deputati; • ddl costituzionale n. 1429 - D/Senato della Repubblica; • ddl costituzionale n. 2613 - D/Camera dei deputati.
	<p align="center">(6) Il regolamento del Senato della Repubblica disciplina le modalità di esame dei disegni di legge trasmessi dalla Camera dei deputati ai sensi dell'articolo 70.</p> <p align="center">(7) Esclusi i casi di cui all'articolo 70, primo comma, e, in ogni caso, le leggi in materia elettorale, le leggi di autorizzazione alla ratifica dei trattati internazionali e le leggi di cui agli articoli 79 e 81, sesto comma, il Governo può chiedere alla Camera dei deputati di deliberare, entro cinque giorni dalla richiesta, che un disegno di legge indicato come essenziale per l'attuazione del programma di governo sia iscritto con priorità all'ordine del giorno e sottoposto alla pronuncia in via definitiva della Camera dei deputati entro il termine di settanta giorni dalla deliberazione. In tali casi, i termini di cui all'articolo 70, terzo comma, sono ridotti della metà. Il termine può essere differito di non oltre quindici giorni, in relazione ai tempi di esame da parte della commissione nonché alla complessità del disegno di legge. Il regolamento della Camera dei deputati stabilisce le modalità e i limiti del procedimento, anche con riferimento all'omogeneità del disegno di legge.</p> <p align="center"><i>(art. 12, ddl 2613 - D)</i></p>
<p align="center">Art. 73</p> <p>(1) Le leggi sono promulgate dal Presidente della Repubblica entro un mese dall'approvazione.</p>	<p align="center">Art. 73</p> <p>(1) Le leggi sono promulgate dal Presidente della Repubblica entro un mese dall'approvazione.</p> <p>(2) Le leggi che disciplinano la elezione dei membri della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica possono essere sottoposte, prima della loro promulgazione, al giudizio preventivo di legittimità costituzionale da parte della Corte costituzionale, su ricorso motivato presentato da almeno un quarto dei componenti della Camera dei deputati o da almeno un terzo dei componenti del Senato della Repubblica entro dieci giorni dall'approvazione della legge, prima dei quali la legge non può essere promulgata. La Corte costituzionale si pronuncia entro il termine di trenta giorni e, fino ad allora, resta sospeso il termine per la promulgazione della legge. In caso di dichiarazione di illegittimità costituzionale, la</p>

<p align="center">Costituzione</p> <p align="center">testo vigente</p>	<p align="center">Costituzione</p> <p align="center">testo con modifiche</p> <ul style="list-style-type: none"> • ddl costituzionale n. 1429/Senato della Repubblica; • ddl costituzionale n. 2613/Camera dei deputati; • ddl costituzionale n. 1429 - B/Senato della Repubblica; • ddl costituzionale n. 2613 - B/Camera dei deputati; • ddl costituzionale n. 1429 - D/Senato della Repubblica; • ddl costituzionale n. 2613 - D/Camera dei deputati.
<p>(2) Se le Camere, ciascuna a maggioranza assoluta dei propri componenti, ne dichiarano l'urgenza, la legge è promulgata nel termine da essa stabilito.</p> <p>(3) Le leggi sono pubblicate subito dopo la promulgazione ed entrano in vigore il quindicesimo giorno successivo alla loro pubblicazione, salvo che le leggi stesse stabiliscano un termine diverso.</p>	<p>legge non può essere promulgata.</p> <p>(3) Se la Camera dei deputati, a maggioranza assoluta dei suoi componenti, ne dichiara l'urgenza, la legge è promulgata nel termine da essa stabilito.</p> <p>(4) Le leggi sono pubblicate subito dopo la promulgazione ed entrano in vigore il quindicesimo giorno successivo alla loro pubblicazione, salvo che le leggi stesse stabiliscano un termine diverso.</p> <p><i>(art. 13, comma 1, ddl 2613 - D)</i> <i>(art. 38, comma 5, ddl 2613 - D)</i></p>
<p align="center">Art. 74</p> <p>(1) Il Presidente della Repubblica, prima di promulgare la legge, può con messaggio motivato alle Camere chiedere una nuova deliberazione.</p> <p>(2) Se le Camere approvano nuovamente la legge, questa deve essere promulgata.</p>	<p align="center">Art. 74</p> <p>(1) Il Presidente della Repubblica, prima di promulgare la legge, può con messaggio motivato alle Camere chiedere una nuova deliberazione.</p> <p>(2) Qualora la richiesta riguardi la legge di conversione di un decreto adottato a norma dell'articolo 77, il termine per la conversione in legge è differito di trenta giorni.</p> <p>(3) Se la legge è nuovamente approvata, questa deve essere promulgata.</p> <p><i>(art. 14, ddl 2613 - D)</i></p>
<p align="center">Art. 75</p> <p>(1) E' indetto referendum popolare per deliberare l'abrogazione, totale o parziale, di una legge o di un atto avente valore di legge, quando lo richiedono cinquecentomila elettori o cinque consigli regionali.</p> <p>(2) Non è ammesso il referendum per le leggi tributarie e di bilancio, di amnistia e di indulto, di autorizzazione a ratificare trattati internazionali.</p> <p>(3) Hanno diritto di partecipare al referendum tutti i cittadini chiamati ad eleggere la Camera dei deputati.</p> <p>(4) La proposta soggetta a referendum è approvata se ha partecipato alla votazione la maggioranza degli aventi diritto, e se è raggiunta la maggioranza dei voti validamente espressi.</p>	<p align="center">Art. 75</p> <p>(1) E' indetto referendum popolare per deliberare l'abrogazione, totale o parziale, di una legge o di un atto avente forza di legge, quando lo richiedono cinquecentomila elettori o cinque consigli regionali.</p> <p>(2) Non è ammesso il referendum per le leggi tributarie e di bilancio, di amnistia e di indulto, di autorizzazione a ratificare trattati internazionali.</p> <p>(3) Hanno diritto di partecipare al referendum tutti gli elettori.</p> <p>(4) La proposta soggetta a referendum è approvata se ha partecipato alla votazione la maggioranza degli aventi diritto o, se avanzata da ottocentomila elettori, la maggioranza dei votanti alle ultime elezioni della Camera dei deputati, e se è raggiunta la maggioranza dei voti validamente</p>

<p style="text-align: center;">Costituzione</p> <p style="text-align: center;">testo vigente</p>	<p style="text-align: center;">Costituzione</p> <p style="text-align: center;">testo con modifiche</p> <ul style="list-style-type: none"> • ddl costituzionale n. 1429/Senato della Repubblica; • ddl costituzionale n. 2613/Camera dei deputati; • ddl costituzionale n. 1429 - B/Senato della Repubblica; • ddl costituzionale n. 2613 - B/Camera dei deputati; • ddl costituzionale n. 1429 - D/Senato della Repubblica; • ddl costituzionale n. 2613 - D/Camera dei deputati.
<p style="text-align: center;">(5) La legge determina le modalità di attuazione del referendum.</p>	<p>espressi.</p> <p style="text-align: center;">(5) La legge determina le modalità di attuazione del referendum.</p> <p><i>(art. 15, ddl 2613 - D)</i></p>
<p style="text-align: center;">Art. 77</p> <p>(1) Il Governo non può, senza delegazione delle Camere, emanare decreti che abbiano valore di legge ordinaria.</p> <p>(2) Quando, in casi straordinari di necessità e d'urgenza, il Governo adotta, sotto la sua responsabilità, provvedimenti provvisori con forza di legge, deve il giorno stesso presentarli per la conversione alle Camere che, anche se sciolte, sono appositamente convocate e si riuniscono entro cinque giorni.</p> <p>(3) I decreti perdono efficacia sin dall'inizio, se non sono convertiti in legge entro sessanta giorni dalla loro pubblicazione. Le Camere possono tuttavia regolare con legge i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti non convertiti.</p>	<p style="text-align: center;">Art. 77</p> <p>(1) Il Governo non può, senza delegazione disposta con legge, emanare decreti che abbiano valore di legge ordinaria.</p> <p>(2) Quando, in casi straordinari di necessità e d'urgenza, il Governo adotta, sotto la sua responsabilità, provvedimenti provvisori con forza di legge, deve il giorno stesso presentarli per la conversione alla Camera dei deputati, anche quando la funzione legislativa è esercitata collettivamente dalle due Camere. La Camera dei deputati, anche se sciolta, è appositamente convocata e si riunisce entro cinque giorni.</p> <p>(3) I decreti perdono efficacia sin dall'inizio, se non sono convertiti in legge entro sessanta giorni dalla loro pubblicazione o, nei casi in cui il Presidente della Repubblica abbia chiesto, a norma dell'articolo 74, una nuova deliberazione, entro novanta giorni dalla loro pubblicazione. La legge può tuttavia regolare i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti non convertiti.</p> <p>(4) Il Governo non può, mediante provvedimenti provvisori con forza di legge: disciplinare le materie indicate nell'articolo 72, quinto comma, con esclusione, per la materia elettorale, della disciplina dell'organizzazione del procedimento elettorale e dello svolgimento delle elezioni; reiterare disposizioni adottate con decreti non convertiti in legge e regolare i rapporti giuridici sorti sulla base dei medesimi; ripristinare l'efficacia di norme di legge o di atti aventi forza di legge che la Corte costituzionale ha dichiarato illegittimi per vizi non attinenti al procedimento.</p> <p>(5) I decreti recano misure di immediata applicazione e di contenuto specifico, omogeneo e corrispondente al titolo.</p> <p>(6) L'esame, a norma dell'articolo 70, terzo</p>

<p align="center">Costituzione</p> <p align="center">testo vigente</p>	<p align="center">Costituzione</p> <p align="center">testo con modifiche</p> <ul style="list-style-type: none"> • ddl costituzionale n. 1429/Senato della Repubblica; • ddl costituzionale n. 2613/Camera dei deputati; • ddl costituzionale n. 1429 - B/Senato della Repubblica; • ddl costituzionale n. 2613 - B/Camera dei deputati; • ddl costituzionale n. 1429 - D/Senato della Repubblica; • ddl costituzionale n. 2613 - D/Camera dei deputati.
	<p>e quarto comma, dei disegni di legge di conversione dei decreti è disposto dal Senato della Repubblica entro trenta giorni dalla loro presentazione alla Camera dei deputati. Le proposte di modificazione possono essere deliberate entro dieci giorni dalla data di trasmissione del disegno di legge di conversione, che deve avvenire non oltre quaranta giorni dalla presentazione.</p> <p>(7) Nel corso dell'esame dei disegni di legge di conversione dei decreti non possono essere approvate disposizioni estranee all'oggetto o alle finalità del decreto.</p> <p><i>(art. 16, ddl 2613 - D)</i></p>
<p align="center">Art. 78</p> <p>(1) Le Camere deliberano lo stato di guerra e conferiscono al Governo i poteri necessari.</p>	<p align="center">Art. 78</p> <p>(1) La Camera dei deputati delibera a maggioranza assoluta lo stato di guerra e conferisce al Governo i poteri necessari.</p> <p><i>(art. 17, ddl 2613 - D)</i></p>
<p align="center">Art. 79</p> <p>(1) L'amnistia e l'indulto sono concessi con legge deliberata a maggioranza dei due terzi dei componenti di ciascuna camera, in ogni suo articolo e nella votazione finale.</p> <p>(2) La legge che concede l'amnistia o l'indulto stabilisce il termine per la loro applicazione.</p> <p>(3) In ogni caso l'amnistia e l'indulto non possono applicarsi ai reati commessi successivamente alla presentazione del disegno di legge.</p>	<p align="center">Art. 79</p> <p>(1) L'amnistia e l'indulto sono concessi con legge deliberata a maggioranza dei due terzi dei componenti della Camera dei deputati, in ogni suo articolo e nella votazione finale.</p> <p>(2) La legge che concede l'amnistia o l'indulto stabilisce il termine per la loro applicazione.</p> <p>(3) In ogni caso l'amnistia e l'indulto non possono applicarsi ai reati commessi successivamente alla presentazione del disegno di legge.</p> <p><i>(art. 18, ddl 2613 - D)</i></p>
<p align="center">Art. 80</p> <p>(1) Le Camere autorizzano con legge la ratifica dei trattati internazionali che sono di natura politica, o prevedono arbitrati o regolamenti giudiziari, o importano variazioni del territorio od oneri alle finanze o modificazioni di leggi.</p>	<p align="center">Art. 80</p> <p>(1) La Camera dei deputati autorizza con legge la ratifica dei trattati internazionali che sono di natura politica, o prevedono arbitrati o regolamenti giudiziari, o importano variazioni del territorio od oneri alle finanze o modificazioni di leggi. Le leggi che autorizzano la ratifica dei trattati relativi all'appartenenza dell'Italia all'Unione europea sono approvate da entrambe le Camere.</p>

<p style="text-align: center;">Costituzione</p> <p style="text-align: center;">testo vigente</p>	<p style="text-align: center;">Costituzione</p> <p style="text-align: center;">testo con modifiche</p> <ul style="list-style-type: none"> • ddl costituzionale n. 1429/Senato della Repubblica; • ddl costituzionale n. 2613/Camera dei deputati; • ddl costituzionale n. 1429 - B/Senato della Repubblica; • ddl costituzionale n. 2613 - B/Camera dei deputati; • ddl costituzionale n. 1429 - D/Senato della Repubblica; • ddl costituzionale n. 2613 - D/Camera dei deputati.
<p style="text-align: center;">Art. 81</p> <p>(1) Lo Stato assicura l'equilibrio tra le entrate e le spese del proprio bilancio, tenendo conto delle fasi avverse e delle fasi favorevoli del ciclo economico.</p> <p>(2) Il ricorso all'indebitamento é consentito solo al fine di considerare gli effetti del ciclo economico e, previa autorizzazione delle Camere adottata a maggioranza assoluta dei rispettivi componenti, al verificarsi di eventi eccezionali.</p> <p>(3) Ogni legge che importi nuovi o maggiori oneri provvede ai mezzi per farvi fronte.</p> <p>(4) Le Camere ogni anno approvano con legge il bilancio e il rendiconto consuntivo presentati dal Governo.</p> <p>(5) L'esercizio provvisorio del bilancio non può essere concesso se non per legge e per periodi non superiori complessivamente a quattro mesi.</p> <p>(6) Il contenuto della legge di bilancio, le norme fondamentali e i criteri volti ad assicurare l'equilibrio tra le entrate e le spese dei bilanci e la sostenibilità del debito del complesso delle pubbliche amministrazioni sono stabiliti con legge approvata a maggioranza assoluta dei componenti di ciascuna Camera, nel rispetto dei principi definiti con legge costituzionale.</p>	<p style="text-align: center;">(art. 19, ddl 2613 - D)</p> <p style="text-align: center;">Art. 81</p> <p>(1) Lo Stato assicura l'equilibrio tra le entrate e le spese del proprio bilancio, tenendo conto delle fasi avverse e delle fasi favorevoli del ciclo economico.</p> <p>(2) Il ricorso all'indebitamento é consentito solo al fine di considerare gli effetti del ciclo economico e, previa autorizzazione della Camera dei deputati adottata a maggioranza assoluta dei suoi componenti, al verificarsi di eventi eccezionali.</p> <p>(3) Ogni legge che importi nuovi o maggiori oneri provvede ai mezzi per farvi fronte.</p> <p>(4) La Camera dei deputati ogni anno approva con legge il bilancio e il rendiconto consuntivo presentati dal Governo.</p> <p>(5) L'esercizio provvisorio del bilancio non può essere concesso se non per legge e per periodi non superiori complessivamente a quattro mesi.</p> <p>(6) Il contenuto della legge di bilancio, le norme fondamentali e i criteri volti ad assicurare l'equilibrio tra le entrate e le spese dei bilanci e la sostenibilità del debito del complesso delle pubbliche amministrazioni sono stabiliti con legge approvata a maggioranza assoluta dei componenti della Camera dei deputati, nel rispetto dei principi definiti con legge costituzionale.</p> <p style="text-align: center;">(art. 38, comma 6, ddl 2613 - D)</p>
<p style="text-align: center;">Art. 82</p> <p>(1) Ciascuna camera può disporre inchieste su materie di pubblico interesse.</p> <p>(2) A tale scopo nomina fra i propri componenti una commissione formata in modo da rispecchiare la proporzione dei vari gruppi. La commissione di inchiesta procede alle indagini e agli esami con gli stessi poteri e le stesse limitazioni della autorità giudiziaria.</p>	<p style="text-align: center;">Art. 82</p> <p>(1) La Camera dei deputati può disporre inchieste su materie di pubblico interesse. Il Senato della Repubblica può disporre inchieste su materie di pubblico interesse concernenti le autonomie territoriali.</p> <p>(2) A tale scopo ciascuna Camera nomina fra i propri componenti una commissione. Alla Camera dei deputati la commissione è formata in modo da rispecchiare la proporzione dei vari gruppi. La commissione di inchiesta procede alle indagini e agli esami con gli stessi poteri e le stesse limitazioni della autorità giudiziaria.</p>

<p style="text-align: center;">Costituzione</p> <p style="text-align: center;">testo vigente</p>	<p style="text-align: center;">Costituzione</p> <p style="text-align: center;">testo con modifiche</p> <ul style="list-style-type: none"> • ddl costituzionale n. 1429/Senato della Repubblica; • ddl costituzionale n. 2613/Camera dei deputati; • ddl costituzionale n. 1429 - B/Senato della Repubblica; • ddl costituzionale n. 2613 - B/Camera dei deputati; • ddl costituzionale n. 1429 - D/Senato della Repubblica; • ddl costituzionale n. 2613 - D/Camera dei deputati.
	<i>(art. 20, ddl 2613 - D)</i>
<p>TITOLO II</p> <p><i>Il Presidente della Repubblica</i></p>	<p>TITOLO II</p> <p><i>Il Presidente della Repubblica</i></p>
<p style="text-align: center;">Art. 83</p> <p>(1) Il Presidente della Repubblica è eletto dal Parlamento in seduta comune dei suoi membri.</p> <p>(2) All'elezione partecipano tre delegati per ogni regione eletti dal consiglio regionale in modo che sia assicurata la rappresentanza delle minoranze. La Valle d'Aosta ha un solo delegato.</p> <p>(3) L'elezione del Presidente della Repubblica ha luogo per scrutinio segreto a maggioranza di due terzi della Assemblea. Dopo il terzo scrutinio è sufficiente la maggioranza assoluta.</p>	<p style="text-align: center;">Art. 83</p> <p>(1) Il Presidente della Repubblica è eletto dal Parlamento in seduta comune dei suoi membri.</p> <p>(2) comma abrogato</p> <p>(2) L'elezione del Presidente della Repubblica ha luogo per scrutinio segreto a maggioranza di due terzi della assemblea. Dal quarto scrutinio è sufficiente la maggioranza dei tre quinti dell'Assemblea. Dal settimo scrutinio è sufficiente la maggioranza dei tre quinti dei votanti.</p> <p style="text-align: center;"><i>(art. 21, ddl 2613 - D)</i></p>
<p style="text-align: center;">Art. 85</p> <p>(1) Il Presidente della Repubblica è eletto per sette anni.</p> <p>(2) Trenta giorni prima che scada il termine, il Presidente della Camera dei deputati convoca in seduta comune il Parlamento e i delegati regionali, per eleggere il nuovo Presidente della Repubblica.</p> <p>(3) Se le camere sono sciolte, o manca meno di tre mesi alla loro cessazione, la elezione ha luogo entro quindici giorni dalla riunione delle camere nuove. Nel frattempo sono prorogati i poteri del presidente in carica.</p>	<p style="text-align: center;">Art. 85</p> <p>(1) Il Presidente della Repubblica è eletto per sette anni.</p> <p>(2) Trenta giorni prima che scada il termine, il Presidente della Camera dei deputati convoca in seduta comune il Parlamento e i delegati regionali per eleggere il nuovo Presidente della Repubblica. Quando il Presidente della Camera esercita le funzioni del Presidente della Repubblica nel caso in cui questi non possa adempierle, il Presidente del Senato convoca e presiede il Parlamento in seduta comune.</p> <p>(3) Se la Camera dei deputati è sciolta, o manca meno di tre mesi alla sua cessazione, l'elezione ha luogo entro quindici giorni dalla riunione della Camera nuova. Nel frattempo sono prorogati i poteri del presidente in carica.</p> <p style="text-align: center;"><i>(art. 22, ddl 2613 - D)</i></p>
<p style="text-align: center;">Art. 86</p> <p>(1) Le funzioni del Presidente della Repubblica, in ogni caso che egli non possa adempierle, sono esercitate dal Presidente del Senato.</p>	<p style="text-align: center;">Art. 86</p> <p>(1) Le funzioni del Presidente della Repubblica, in ogni caso che egli non possa adempierle, sono esercitate dal Presidente della Camera dei deputati.</p>

<p style="text-align: center;">Costituzione</p> <p style="text-align: center;">testo vigente</p>	<p style="text-align: center;">Costituzione</p> <p style="text-align: center;">testo con modifiche</p> <ul style="list-style-type: none"> • ddl costituzionale n. 1429/Senato della Repubblica; • ddl costituzionale n. 2613/Camera dei deputati; • ddl costituzionale n. 1429 - B/Senato della Repubblica; • ddl costituzionale n. 2613 - B/Camera dei deputati; • ddl costituzionale n. 1429 - D/Senato della Repubblica; • ddl costituzionale n. 2613 - D/Camera dei deputati.
<p>(2) In caso di impedimento permanente o di morte o di dimissioni del Presidente della Repubblica, il Presidente della Camera dei deputati indice la elezione del nuovo Presidente della Repubblica entro quindici giorni, salvo il maggior termine previsto se le Camere sono sciolte o manca meno di tre mesi alla loro cessazione.</p>	<p>(2) In caso di impedimento permanente o di morte o di dimissioni del Presidente della Repubblica, il Presidente del Senato indice la elezione del nuovo Presidente della Repubblica entro quindici giorni, salvo il maggior termine previsto se la Camera dei deputati è sciolta o manca meno di tre mesi alla sua cessazione.</p> <p><i>(art. 23, ddl 2613 - D)</i></p>
<p style="text-align: center;">Art. 87</p> <p>(1) Il Presidente della Repubblica è il capo dello Stato e rappresenta l'unità nazionale.</p> <p>(2) Può inviare messaggi alle camere.</p> <p>(3) Indice le elezioni delle nuove camere e ne fissa la prima riunione.</p> <p>(4) Autorizza la presentazione alle camere dei disegni di legge di iniziativa del Governo.</p> <p>(5) Promulga le leggi ed emana i decreti aventi valore di legge e i regolamenti.</p> <p>(6) Indice il referendum popolare nei casi previsti dalla Costituzione.</p> <p>(7) Nomina, nei casi indicati dalla legge, i funzionari dello Stato.</p> <p>(8) Accredita e riceve i rappresentanti diplomatici, ratifica i trattati internazionali, previa, quando occorra, l'autorizzazione delle camere.</p> <p>(9) Ha il comando delle forze armate, presiede il Consiglio supremo di difesa costituito secondo la legge, dichiara lo stato di guerra deliberato dalle camere.</p> <p>(10) Presiede il Consiglio superiore della magistratura.</p> <p>(11) Può concedere grazia e commutare le pene.</p> <p>(12) Conferisce le onorificenze della</p>	<p style="text-align: center;">Art. 87</p> <p>(1) Il Presidente della Repubblica è il capo dello Stato e rappresenta l'unità nazionale.</p> <p>(2) Può inviare messaggi alle camere.</p> <p>(3) Indice le elezioni della nuova Camera dei deputati e ne fissa la prima riunione.</p> <p>(4) Autorizza la presentazione alle Camere dei disegni di legge di iniziativa del Governo.</p> <p>(5) Promulga le leggi ed emana i decreti aventi valore di legge e i regolamenti.</p> <p>(6) Indice il referendum popolare nei casi previsti dalla Costituzione.</p> <p>(7) Nomina, nei casi indicati dalla legge, i funzionari dello Stato.</p> <p>(8) Accredita e riceve i rappresentanti diplomatici, ratifica i trattati internazionali, previa, quando occorra, l'autorizzazione della Camera dei deputati. Ratifica i trattati relativi all'appartenenza dell'Italia all'Unione europea, previa l'autorizzazione di entrambe le Camere.</p> <p>(9) Ha il comando delle forze armate, presiede il Consiglio supremo di difesa costituito secondo la legge, dichiara lo stato di guerra deliberato dalla Camera dei deputati.</p> <p>(10) Presiede il Consiglio superiore della magistratura.</p> <p>(11) Può concedere grazia e commutare le pene.</p> <p>(12) Conferisce le onorificenze della</p>

<p align="center">Costituzione</p> <p align="center">testo vigente</p>	<p align="center">Costituzione</p> <p align="center">testo con modifiche</p> <ul style="list-style-type: none"> • ddl costituzionale n. 1429/Senato della Repubblica; • ddl costituzionale n. 2613/Camera dei deputati; • ddl costituzionale n. 1429 - B/Senato della Repubblica; • ddl costituzionale n. 2613 - B/Camera dei deputati; • ddl costituzionale n. 1429 - D/Senato della Repubblica; • ddl costituzionale n. 2613 - D/Camera dei deputati.
Repubblica.	Repubblica. <i>(art. 38, comma 7, ddl 2613 - D)</i>
<p align="center">Art. 88</p> <p>(1) Il Presidente della Repubblica può, sentiti i loro presidenti, sciogliere le Camere o anche una sola di esse.</p> <p>(2) Non può esercitare tale facoltà negli ultimi sei mesi del suo mandato, salvo che essi coincidano in tutto o in parte con gli ultimi sei mesi della legislatura.</p>	<p align="center">Art. 88</p> <p>(1) Il Presidente della Repubblica può, sentito il suo presidente, sciogliere la Camera dei deputati.</p> <p>(2) Non può esercitare tale facoltà negli ultimi sei mesi del suo mandato, salvo che essi coincidano in tutto o in parte con gli ultimi sei mesi della legislatura.</p> <p><i>(art. 24, ddl 2613 - D)</i></p>
<p align="center">Titolo III</p> <p align="center"><i>Il Governo</i></p>	<p align="center">Titolo III</p> <p align="center"><i>Il Governo</i></p>
<p align="center">Sezione I</p> <p align="center"><i>Il Consiglio dei ministri</i></p>	<p align="center">Sezione I</p> <p align="center"><i>Il Consiglio dei ministri</i></p>
<p align="center">Art. 94</p> <p>(1) Il Governo deve avere la fiducia delle due Camere.</p> <p>(2) Ciascuna Camera accorda o revoca la fiducia mediante mozione motivata e votata per appello nominale.</p> <p>(3) Entro dieci giorni dalla sua formazione il Governo si presenta alle Camere per ottenerne la fiducia.</p> <p>(4) Il voto contrario di una o di entrambe le Camere su una proposta del Governo non importa obbligo di dimissioni.</p> <p>(5) La mozione di sfiducia deve essere firmata da almeno un decimo dei componenti della Camera e non può essere messa in discussione prima di tre giorni dalla sua presentazione.</p>	<p align="center">Art. 94</p> <p>(1) Il Governo deve avere la fiducia della Camera dei deputati.</p> <p>(2) La fiducia è accordata o revocata mediante mozione motivata e votata per appello nominale.</p> <p>(3) Entro dieci giorni dalla sua formazione il Governo si presenta innanzi alla Camera dei deputati per ottenerne la fiducia.</p> <p>(4) Il voto contrario della Camera dei deputati su una proposta del Governo non importa obbligo di dimissioni.</p> <p>(5) La mozione di sfiducia deve essere firmata da almeno un decimo dei componenti della Camera dei deputati e non può essere messa in discussione prima di tre giorni dalla sua presentazione.</p> <p><i>(art. 25, ddl 2613 - D)</i></p>
<p align="center">Art. 96</p> <p>(1) Il Presidente del Consiglio dei ministri ed i ministri, anche se cessati dalla carica, sono sottoposti, per i reati commessi nell'esercizio delle loro funzioni, alla giurisdizione ordinaria, previa autorizzazione del Senato della Repubblica o della Camera dei deputati,</p>	<p align="center">Art. 96</p> <p>(1) Il Presidente del Consiglio dei ministri ed i ministri, anche se cessati dalla carica, sono sottoposti, per i reati commessi nell'esercizio delle loro funzioni, alla giurisdizione ordinaria, previa autorizzazione del Senato della Repubblica o della Camera dei</p>

<p align="center">Costituzione</p> <p align="center">testo vigente</p>	<p align="center">Costituzione</p> <p align="center">testo con modifiche</p> <ul style="list-style-type: none"> • ddl costituzionale n. 1429/Senato della Repubblica; • ddl costituzionale n. 2613/Camera dei deputati; • ddl costituzionale n. 1429 - B/Senato della Repubblica; • ddl costituzionale n. 2613 - B/Camera dei deputati; • ddl costituzionale n. 1429 - D/Senato della Repubblica; • ddl costituzionale n. 2613 - D/Camera dei deputati.
<p>secondo le norme stabilite con legge costituzionale.</p>	<p>deputati, secondo le norme stabilite con legge costituzionale.</p> <p><i>(art. 26, ddl 2613 - D)</i></p>
<p align="center">Art. 97</p> <p>(1) Le pubbliche amministrazioni, in coerenza con l'ordinamento dell'Unione europea, assicurano l'equilibrio dei bilanci e la sostenibilità del debito pubblico (14).</p> <p>(2) I pubblici uffici sono organizzati secondo disposizioni di legge, in modo che siano assicurati il buon andamento e l'imparzialità dell'amministrazione.</p> <p>(3) Nell'ordinamento degli uffici sono determinate le sfere di competenza, le attribuzioni e le responsabilità proprie dei funzionari.</p> <p>(4) Agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni si accede mediante concorso, salvo i casi stabiliti dalla legge.</p>	<p align="center">Art. 97</p> <p>(1) Le pubbliche amministrazioni, in coerenza con l'ordinamento dell'Unione europea, assicurano l'equilibrio dei bilanci e la sostenibilità del debito pubblico.</p> <p>(2) I pubblici uffici sono organizzati secondo disposizioni di legge, in modo che siano assicurati il buon andamento, l'imparzialità e la trasparenza dell'amministrazione.</p> <p>(3) Nell'ordinamento degli uffici sono determinate le sfere di competenza, le attribuzioni e le responsabilità proprie dei funzionari.</p> <p>(4) Agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni si accede mediante concorso, salvo i casi stabiliti dalla legge.</p> <p><i>(art. 27, ddl 2613 - D)</i></p>
<p align="center">Sezione III</p> <p align="center"><i>Gli organi ausiliari</i></p>	<p align="center">Sezione III</p> <p align="center"><i>Gli organi ausiliari</i></p>
<p align="center">Art. 99</p> <p>(1) Il Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro è composto, nei modi stabiliti dalla legge, di esperti e di rappresentanti delle categorie produttive, in misura che tenga conto della loro importanza numerica e qualitativa.</p> <p>(2) E' organo di consulenza delle camere e del Governo per le materie e secondo le funzioni che gli sono attribuite dalla legge.</p> <p>(3) Ha l'iniziativa legislativa e può contribuire alla elaborazione della legislazione economica e sociale secondo i principi ed entro i limiti stabiliti dalla legge.</p>	<p align="center">articolo abrogato</p> <p><i>(art. 28 ddl 2613 - D)</i></p>
<p align="center">Titolo V</p> <p align="center"><i>Le regioni, le province, i comuni</i></p>	<p align="center">Titolo V</p> <p align="center"><i>Le regioni, le città metropolitane e i comuni</i></p> <p><i>(art. 38, comma 8, ddl 2613 - D)</i></p>
<p align="center">Art. 114</p>	<p align="center">Art. 114</p>

<p align="center">Costituzione</p> <p align="center">testo vigente</p>	<p align="center">Costituzione</p> <p align="center">testo con modifiche</p> <ul style="list-style-type: none"> • ddl costituzionale n. 1429/Senato della Repubblica; • ddl costituzionale n. 2613/Camera dei deputati; • ddl costituzionale n. 1429 - B/Senato della Repubblica; • ddl costituzionale n. 2613 - B/Camera dei deputati; • ddl costituzionale n. 1429 - D/Senato della Repubblica; • ddl costituzionale n. 2613 - D/Camera dei deputati.
<p>(1) La Repubblica è costituita dai comuni, dalle province, dalle città metropolitane, dalle regioni e dallo Stato.</p> <p>(2) I comuni, le province, le città metropolitane e le regioni sono enti autonomi con propri statuti, poteri e funzioni secondo i principi fissati dalla Costituzione.</p> <p>(3) Roma è la capitale della Repubblica. La legge dello Stato disciplina il suo ordinamento.</p>	<p>(1) La Repubblica è costituita dai comuni, dalle province, dalle città metropolitane, dalle regioni e dallo Stato.</p> <p>(2) I comuni, le province, le città metropolitane e le regioni sono enti autonomi con propri statuti, poteri e funzioni secondo i principi fissati dalla Costituzione.</p> <p>(3) Roma è la capitale della Repubblica. La legge dello Stato disciplina il suo ordinamento.</p> <p><i>(art. 29, ddl 2613 - D)</i></p>
<p align="center">Art. 116</p> <p>(1) Il Friuli Venezia Giulia, la Sardegna, la Sicilia, il Trentino - Alto Adige/Südtirol e la Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste dispongono di forme e condizioni particolari di autonomia, secondo i rispettivi statuti speciali adottati con legge costituzionale.</p> <p>(2) La Regione Trentino - Alto Adige/Südtirol è costituita dalle province autonome di Trento e di Bolzano.</p> <p>(3) Ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia, concernenti le materie di cui al terzo comma dell'articolo 117 e le materie indicate dal secondo comma del medesimo articolo alle lettere l), limitatamente all'organizzazione della giustizia di pace, n) e s), possono essere attribuite ad altre regioni, con legge dello Stato, su iniziativa della regione interessata, sentiti gli enti locali, nel rispetto dei principi di cui all'articolo 119. La legge è approvata dalle Camere a maggioranza assoluta dei componenti, sulla base di intesa fra lo Stato e la regione interessata</p>	<p align="center">Art. 116</p> <p>(1) Il Friuli Venezia Giulia, la Sardegna, la Sicilia, il Trentino - Alto Adige/Südtirol e la Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste dispongono di forme e condizioni particolari di autonomia, secondo i rispettivi statuti speciali adottati con legge costituzionale.</p> <p>(2) La Regione Trentino - Alto Adige/Südtirol è costituita dalle province autonome di Trento e di Bolzano.</p> <p>(3) Ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia, concernenti le materie di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera l), limitatamente all'organizzazione della giustizia di pace, m) limitatamente alle disposizioni generali e comuni per le politiche sociali, n), o), limitatamente alle politiche attive del lavoro e all'istruzione e formazione professionale, q), limitatamente al commercio con l'estero, s) e u), limitatamente al governo del territorio, possono essere attribuite ad altre regioni, con legge dello Stato, anche su richiesta delle stesse, sentiti gli enti locali, nel rispetto dei principi di cui all'articolo 119, purché la regione sia in condizione di equilibrio tra le entrate e le spese del proprio bilancio. La legge è approvata da entrambe le Camere, sulla base di intesa fra lo Stato e la regione interessata.</p> <p><i>(art. 30, ddl 2613 - D)</i></p>
<p align="center">Art. 117</p> <p>(1) La potestà legislativa è esercitata dallo Stato e dalle regioni nel rispetto della Costituzione, nonché</p>	<p align="center">Art. 117</p> <p>(1) La potestà legislativa è esercitata dallo Stato e dalle regioni nel rispetto della Costituzione, nonché</p>

<p style="text-align: center;">Costituzione</p> <p style="text-align: center;">testo vigente</p>	<p style="text-align: center;">Costituzione</p> <p style="text-align: center;">testo con modifiche</p> <ul style="list-style-type: none"> • ddl costituzionale n. 1429/Senato della Repubblica; • ddl costituzionale n. 2613/Camera dei deputati; • ddl costituzionale n. 1429 - B/Senato della Repubblica; • ddl costituzionale n. 2613 - B/Camera dei deputati; • ddl costituzionale n. 1429 - D/Senato della Repubblica; • ddl costituzionale n. 2613 - D/Camera dei deputati.
<p>dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali.</p> <p>(2) Lo Stato ha legislazione esclusiva nelle seguenti materie:</p> <p>a) politica estera e rapporti internazionali dello Stato; rapporti dello Stato con l'Unione europea; diritto di asilo e condizione giuridica dei cittadini di stati non appartenenti all'Unione europea;</p> <p>b) immigrazione;</p> <p>c) rapporti tra la Repubblica e le confessioni religiose;</p> <p>d) difesa e forze armate; sicurezza dello Stato; armi, munizioni ed esplosivi;</p> <p>e) moneta, tutela del risparmio e mercati finanziari; tutela della concorrenza; sistema valutario; sistema tributario e contabile dello Stato; armonizzazione dei bilanci pubblici; perequazione delle risorse finanziarie;</p> <p>f) organi dello Stato e relative leggi elettorali; referendum statali; elezione del Parlamento europeo;</p> <p>g) ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali;</p> <p>h) ordine pubblico e sicurezza, ad esclusione della polizia amministrativa locale;</p> <p>i) cittadinanza, stato civile e anagrafi;</p> <p>l) giurisdizione e norme processuali; ordinamento civile e penale; giustizia amministrativa;</p> <p>m) determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale;</p> <p>n) norme generali sull'istruzione;</p>	<p>dei vincoli derivanti dall'ordinamento dell'Unione europea e dagli obblighi internazionali.</p> <p>(2) Lo Stato ha legislazione esclusiva nelle seguenti materie:</p> <p>a) politica estera e rapporti internazionali dello Stato; rapporti dello Stato con l'Unione europea; diritto di asilo e condizione giuridica dei cittadini di stati non appartenenti all'Unione europea;</p> <p>b) immigrazione;</p> <p>c) rapporti tra la Repubblica e le confessioni religiose;</p> <p>d) difesa e forze armate; sicurezza dello Stato; armi, munizioni ed esplosivi;</p> <p>e) moneta, tutela del risparmio e mercati finanziari e assicurativi; tutela e promozione della concorrenza; sistema valutario; sistema tributario e contabile dello Stato; armonizzazione dei bilanci pubblici; coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario; perequazione delle risorse finanziarie;</p> <p>f) organi dello Stato e relative leggi elettorali; referendum statali; elezione del Parlamento europeo;</p> <p>g) ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali; norme sul procedimento amministrativo e sulla disciplina giuridica del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche tese ad assicurarne l'uniformità sul territorio nazionale;</p> <p>h) ordine pubblico e sicurezza, ad esclusione della polizia amministrativa locale;</p> <p>i) cittadinanza, stato civile e anagrafi;</p> <p>l) giurisdizione e norme processuali; ordinamento civile e penale; giustizia amministrativa;</p> <p>m) determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale; disposizioni generali e comuni per la tutela della salute, per le politiche sociali e per la sicurezza alimentare;</p> <p>n) disposizioni generali e comuni sull'istruzione; ordinamento scolastico; istruzione universitaria e programmazione strategica</p>

<p align="center">Costituzione</p> <p align="center">testo vigente</p>	<p align="center">Costituzione</p> <p align="center">testo con modifiche</p> <ul style="list-style-type: none"> • ddl costituzionale n. 1429/Senato della Repubblica; • ddl costituzionale n. 2613/Camera dei deputati; • ddl costituzionale n. 1429 - B/Senato della Repubblica; • ddl costituzionale n. 2613 - B/Camera dei deputati; • ddl costituzionale n. 1429 - D/Senato della Repubblica; • ddl costituzionale n. 2613 - D/Camera dei deputati.
<p>o) previdenza sociale;</p> <p>p) legislazione elettorale, organi di governo e funzioni fondamentali di comuni, province e città metropolitane;</p> <p>q) dogane, protezione dei confini nazionali e profilassi internazionale;</p> <p>r) pesi, misure e determinazione del tempo; coordinamento informativo statistico e informatico dei dati dell'amministrazione statale, regionale e locale; opere dell'ingegno;</p> <p>s) tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali.</p> <p>(3) Sono materie di legislazione concorrente quelle relative a:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ rapporti internazionali e con l'Unione europea delle regioni; ▪ commercio con l'estero; ▪ tutela e sicurezza del lavoro; ▪ istruzione, salva l'autonomia delle istituzioni scolastiche e con esclusione della istruzione e della formazione professionale; ▪ professioni; 	<p>della ricerca scientifica e tecnologica;</p> <p>o) previdenza sociale, ivi compresa la previdenza complementare e integrativa; tutela e sicurezza del lavoro; politiche attive del lavoro; disposizioni generali e comuni sull'istruzione e formazione professionale;</p> <p>p) ordinamento, legislazione elettorale, organi di governo e funzioni fondamentali di comuni province e città metropolitane; disposizioni di principio sulle forme associative dei comuni;</p> <p>q) dogane, protezione dei confini nazionali e profilassi internazionale; commercio con l'estero;</p> <p>r) pesi, misure e determinazione del tempo; coordinamento informativo statistico e informatico dei dati, dei processi e delle relative infrastrutture e piattaforme informatiche dell'amministrazione statale, regionale e locale; opere dell'ingegno;</p> <p>s) tutela e valorizzazione dei beni culturali e paesaggistici; ambiente ed ecosistema; ordinamento sportivo; disposizioni generali e comuni sulle attività culturali e sul turismo;</p> <p>t) ordinamento delle professioni e della comunicazione;</p> <p>u) disposizioni generali e comuni sul governo del territorio; sistema nazionale e coordinamento della protezione civile;</p> <p>v) produzione, trasporto e distribuzione nazionali dell'energia;</p> <p>z) infrastrutture strategiche e grandi reti di trasporto e di navigazione di interesse nazionale e relative norme di sicurezza; porti e aeroporti civili, di interesse nazionale e internazionale.</p> <p>(3) Spetta alle regioni la potestà legislativa in materia di rappresentanza delle minoranze linguistiche, di pianificazione del territorio regionale e mobilità al suo interno, di dotazione infrastrutturale, di programmazione e organizzazione dei servizi sanitari e sociali, di promozione dello sviluppo economico locale e organizzazione in ambito regionale dei servizi alle imprese e della formazione professionale; salva l'autonomia delle istituzioni scolastiche, in materia di servizi scolastici, di promozione del</p>

<p style="text-align: center;">Costituzione</p> <p style="text-align: center;">testo vigente</p>	<p style="text-align: center;">Costituzione</p> <p style="text-align: center;">testo con modifiche</p>
<ul style="list-style-type: none"> ▪ ricerca scientifica e tecnologica e sostegno all'innovazione per i settori produttivi; ▪ tutela della salute; ▪ alimentazione; ▪ ordinamento sportivo; ▪ protezione civile; ▪ governo del territorio; ▪ porti e aeroporti civili; ▪ grandi reti di trasporto e di navigazione; ▪ ordinamento della comunicazione; ▪ produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia; ▪ previdenza complementare e integrativa; ▪ coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario; ▪ valorizzazione dei beni culturali e ambientali e promozione e organizzazione di attività culturali; ▪ casse di risparmio, casse rurali, aziende di credito a carattere regionale; ▪ enti di credito fondiario e agrario a carattere regionale. <p>Nelle materie di legislazione concorrente spetta alle regioni la potestà legislativa, salvo che per la determinazione dei principi fondamentali, riservata alla legislazione dello Stato.</p> <p>(4) Spetta alle regioni la potestà legislativa in riferimento ad ogni materia non espressamente riservata alla legislazione dello Stato.</p> <p>(5) Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nelle materie di loro competenza, partecipano alle decisioni dirette alla formazione degli atti normativi comunitari e provvedono all'attuazione e all'esecuzione degli accordi internazionali e degli atti dell'Unione europea, nel rispetto delle norme di procedura stabilite da legge dello Stato, che disciplina le modalità di esercizio del potere sostitutivo in caso di inadempienza.</p> <p>(6) La potestà regolamentare spetta allo Stato nelle materie di legislazione esclusiva, salva delega alle regioni. La potestà regolamentare spetta alle regioni in ogni altra materia. I comuni, le province e le città metropolitane hanno potestà regolamentare in</p>	<ul style="list-style-type: none"> • ddl costituzionale n. 1429/Senato della Repubblica; • ddl costituzionale n. 2613/Camera dei deputati; • ddl costituzionale n. 1429 - B/Senato della Repubblica; • ddl costituzionale n. 2613 - B/Camera dei deputati; • ddl costituzionale n. 1429 - D/Senato della Repubblica; • ddl costituzionale n. 2613 - D/Camera dei deputati. <p>diritto allo studio, anche universitario; in materia di disciplina, per quanto di interesse regionale, delle attività culturali, della promozione dei beni ambientali, culturali e paesaggistici, di valorizzazione e organizzazione regionale del turismo, di regolazione, sulla base di apposite intese concluse in ambito regionale, delle relazioni finanziarie tra gli enti territoriali della regione per il rispetto degli obiettivi programmatici regionali e locali di finanza pubblica, nonché in ogni materia non espressamente riservata alla competenza esclusiva dello Stato.</p> <p>(4) Su proposta del Governo, la legge dello Stato può intervenire in materie non riservate alla legislazione esclusiva quando lo richieda la tutela dell'unità giuridica o economica della Repubblica, ovvero la tutela dell'interesse nazionale.</p> <p>(5) Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nelle materie di loro competenza, partecipano alle decisioni dirette alla formazione degli atti normativi dell'Unione europea e provvedono all'attuazione e all'esecuzione degli accordi internazionali e degli atti dell'Unione europea, nel rispetto delle norme di procedura stabilite con legge dello Stato, che disciplina le modalità di esercizio del potere sostitutivo in caso di inadempienza.</p> <p>(6) La potestà regolamentare spetta allo Stato e alle regioni secondo le rispettive competenze legislative. È fatta salva la facoltà dello Stato di delegare alle regioni l'esercizio di tale potestà nelle materie di competenza legislativa esclusiva. I comuni, le province e le città metropolitane hanno</p>

<p style="text-align: center;">Costituzione</p> <p style="text-align: center;">testo vigente</p>	<p style="text-align: center;">Costituzione</p> <p style="text-align: center;">testo con modifiche</p> <ul style="list-style-type: none"> • ddl costituzionale n. 1429/Senato della Repubblica; • ddl costituzionale n. 2613/Camera dei deputati; • ddl costituzionale n. 1429 - B/Senato della Repubblica; • ddl costituzionale n. 2613 - B/Camera dei deputati; • ddl costituzionale n. 1429 - D/Senato della Repubblica; • ddl costituzionale n. 2613 - D/Camera dei deputati.
<p>ordine alla disciplina dell'organizzazione e dello svolgimento delle funzioni loro attribuite.</p> <p>(7) Le leggi regionali rimuovono ogni ostacolo che impedisce la piena parità degli uomini e delle donne nella vita sociale, culturale ed economica e promuovono la parità di accesso tra donne e uomini alle cariche elettive.</p> <p>(8) La legge regionale ratifica le intese della regione con altre regioni per il migliore esercizio delle proprie funzioni, anche con individuazione di organi comuni.</p> <p>(9) Nelle materie di sua competenza la regione può concludere accordi con stati e intese con enti territoriali interni ad altro stato, nei casi e con le forme disciplinati da leggi dello Stato</p>	<p>potestà regolamentare in ordine alla disciplina dell'organizzazione e dello svolgimento delle funzioni loro attribuite, nel rispetto della legge statale o regionale.</p> <p>(7) Le leggi regionali rimuovono ogni ostacolo che impedisce la piena parità degli uomini e delle donne nella vita sociale, culturale ed economica e promuovono la parità di accesso tra donne e uomini alle cariche elettive.</p> <p>(8) La legge regionale ratifica le intese della regione con altre regioni per il migliore esercizio delle proprie funzioni, anche con individuazione di organi comuni.</p> <p>(9) Nelle materie di sua competenza la regione può concludere accordi con Stati e intese con enti territoriali interni ad altro Stato, nei casi e con le forme disciplinati da leggi dello Stato.</p> <p><i>(art. 31, ddl 2613 - D)</i></p>
<p style="text-align: center;">Art. 118</p> <p>(1) Le funzioni amministrative sono attribuite ai comuni salvo che, per assicurarne l'esercizio unitario, siano conferite a province, città metropolitane, regioni e Stato, sulla base dei principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza.</p> <p>(2) I comuni, le province e le città metropolitane sono titolari di funzioni amministrative proprie e di quelle conferite con legge statale o regionale, secondo le rispettive competenze.</p> <p>(3) La legge statale disciplina forme di coordinamento fra Stato e regioni nelle materie di cui alle lettere b) e h) del secondo comma dell'articolo 117, e disciplina inoltre forme di intesa e coordinamento nella materia della tutela dei beni culturali.</p> <p>(4) Stato, regioni, città metropolitane, province</p>	<p style="text-align: center;">Art. 118</p> <p>(1) Le funzioni amministrative sono attribuite ai comuni salvo che, per assicurarne l'esercizio unitario, siano conferite a province, città metropolitane, regioni e Stato, sulla base dei principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza.</p> <p>(2) Le funzioni amministrative sono esercitate in modo da assicurare la semplificazione e la trasparenza dell'azione amministrativa, secondo criteri di efficienza e di responsabilità degli amministratori.</p> <p>(3) I comuni, le province e le città metropolitane sono titolari di funzioni amministrative proprie e di quelle conferite con legge statale o regionale, secondo le rispettive competenze.</p> <p>(4) La legge statale disciplina forme di coordinamento fra Stato e regioni nelle materie di cui alle lettere b) e h) del secondo comma dell'articolo 117, e disciplina inoltre forme di intesa e coordinamento in materia di tutela dei beni culturali e paesaggistici.</p> <p>(5) Stato, regioni, città metropolitane, province</p>

<p style="text-align: center;">Costituzione</p> <p style="text-align: center;">testo vigente</p>	<p style="text-align: center;">Costituzione</p> <p style="text-align: center;">testo con modifiche</p> <ul style="list-style-type: none"> • ddl costituzionale n. 1429/Senato della Repubblica; • ddl costituzionale n. 2613/Camera dei deputati; • ddl costituzionale n. 1429 - B/Senato della Repubblica; • ddl costituzionale n. 2613 - B/Camera dei deputati; • ddl costituzionale n. 1429 - D/Senato della Repubblica; • ddl costituzionale n. 2613 - D/Camera dei deputati.
<p>e comuni favoriscono l'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale, sulla base del principio di sussidiarietà.</p>	<p>e comuni favoriscono l'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale, sulla base del principio di sussidiarietà.</p> <p><i>(art. 32, ddl 2613 - D)</i></p>
<p style="text-align: center;">Art. 119</p> <p>(1) I comuni, le province, le città metropolitane e le regioni hanno autonomia finanziaria di entrata e di spesa, nel rispetto dell'equilibrio dei relativi bilanci, e concorrono ad assicurare l'osservanza dei vincoli economici e finanziari derivanti dall'ordinamento dell'Unione europea.</p> <p>(2) I comuni, le province, le città metropolitane e le regioni hanno risorse autonome. Stabiliscono e applicano tributi ed entrate propri, in armonia con la Costituzione e secondo i principi di coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario. Dispongono di compartecipazioni al gettito di tributi erariali riferibile al loro territorio.</p> <p>(3) La legge dello Stato istituisce un fondo perequativo, senza vincoli di destinazione, per i territori con minore capacità fiscale per abitante.</p> <p>(4) Le risorse derivanti dalle fonti di cui ai commi precedenti consentono ai comuni, alle province, alle città metropolitane e alle regioni di finanziare integralmente le funzioni pubbliche loro attribuite.</p> <p>(5) Per promuovere lo sviluppo economico, la coesione e la solidarietà sociale, per rimuovere gli squilibri economici e sociali, per favorire l'effettivo esercizio dei diritti della persona, o per provvedere a scopi diversi dal normale esercizio delle loro funzioni, lo Stato destina risorse aggiuntive ed effettua interventi speciali in favore di determinati comuni, province, città metropolitane e regioni.</p> <p>(6) I comuni, le province, le città metropolitane e le regioni hanno un proprio patrimonio, attribuito</p>	<p style="text-align: center;">Art. 119</p> <p>(1) I comuni, le province, le città metropolitane e le regioni hanno autonomia finanziaria di entrata e di spesa, nel rispetto dell'equilibrio dei relativi bilanci, e concorrono ad assicurare l'osservanza dei vincoli economici e finanziari derivanti dall'ordinamento dell'Unione europea.</p> <p>(2) I comuni, le province, le città metropolitane e le regioni hanno risorse autonome. Stabiliscono e applicano tributi ed entrate propri e dispongono di compartecipazioni al gettito di tributi erariali riferibile al loro territorio, in armonia con la Costituzione e secondo quanto disposto dalla legge dello Stato ai fini del coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario.</p> <p>(3) La legge dello Stato istituisce un fondo perequativo, senza vincoli di destinazione, per i territori con minore capacità fiscale per abitante.</p> <p>(4) Le risorse derivanti dalle fonti di cui ai commi precedenti assicurano il finanziamento integrale delle funzioni pubbliche dei comuni, delle città metropolitane e delle regioni. Con legge dello Stato sono definiti indicatori di riferimento di costo e di fabbisogno che promuovono condizioni di efficienza nell'esercizio delle medesime funzioni.</p> <p>(5) Per promuovere lo sviluppo economico, la coesione e la solidarietà sociale, per rimuovere gli squilibri economici e sociali, per favorire l'effettivo esercizio dei diritti della persona, o per provvedere a scopi diversi dal normale esercizio delle loro funzioni, lo Stato destina risorse aggiuntive ed effettua interventi speciali in favore di determinati comuni, province, città metropolitane e regioni.</p> <p>(6) I comuni, le province, le città metropolitane e le regioni hanno un proprio patrimonio, attribuito</p>

<p style="text-align: center;">Costituzione</p> <p style="text-align: center;">testo vigente</p>	<p style="text-align: center;">Costituzione</p> <p style="text-align: center;">testo con modifiche</p> <ul style="list-style-type: none"> • ddl costituzionale n. 1429/Senato della Repubblica; • ddl costituzionale n. 2613/Camera dei deputati; • ddl costituzionale n. 1429 - B/Senato della Repubblica; • ddl costituzionale n. 2613 - B/Camera dei deputati; • ddl costituzionale n. 1429 - D/Senato della Repubblica; • ddl costituzionale n. 2613 - D/Camera dei deputati.
<p>secondo i principi generali determinati dalla legge dello Stato. Possono ricorrere all'indebitamento solo per finanziare spese di investimento, con la contestuale definizione di piani di ammortamento e a condizione che per il complesso degli enti di ciascuna regione sia rispettato l'equilibrio di bilancio. E' esclusa ogni garanzia dello Stato sui prestiti dagli stessi contratti.</p>	<p>secondo i principi generali determinati dalla legge dello Stato. Possono ricorrere all'indebitamento solo per finanziare spese di investimento, con la contestuale definizione di piani di ammortamento e a condizione che per il complesso degli enti di ciascuna regione sia rispettato l'equilibrio di bilancio. E' esclusa ogni garanzia dello Stato sui prestiti dagli stessi contratti.</p> <p><i>(art. 33, ddl 2613 - D)</i></p>
<p style="text-align: center;">Art. 120</p> <p>(1) La regione non può istituire dazi di importazione o esportazione o transito tra le regioni, né adottare provvedimenti che ostacolino in qualsiasi modo la libera circolazione delle persone e delle cose tra le regioni, né limitare l'esercizio del diritto al lavoro in qualunque parte del territorio nazionale.</p> <p>(2) Il Governo può sostituirsi a organi delle regioni, delle città metropolitane, delle province e dei comuni nel caso di mancato rispetto di norme e trattati internazionali o della normativa comunitaria oppure di pericolo grave per l'incolumità e la sicurezza pubblica, ovvero quando lo richiedono la tutela dell'unità giuridica o dell'unità economica e in particolare la tutela dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali, prescindendo dai confini territoriali dei governi locali. La legge definisce le procedure atte a garantire che i poteri sostitutivi siano esercitati nel rispetto del principio di sussidiarietà e del principio di leale collaborazione.</p>	<p style="text-align: center;">Art. 120</p> <p>(1) La regione non può istituire dazi di importazione o esportazione o transito tra le regioni, né adottare provvedimenti che ostacolino in qualsiasi modo la libera circolazione delle persone e delle cose tra le regioni, né limitare l'esercizio del diritto al lavoro in qualunque parte del territorio nazionale.</p> <p>(2) Il Governo, acquisito, salvi i casi di motivata urgenza, il parere del Senato della Repubblica, che deve essere reso entro quindici giorni dalla richiesta, può sostituirsi a organi delle regioni, delle città metropolitane, <u>delle province autonome di Trento e di Bolzano</u> e dei comuni nel caso di mancato rispetto di norme e trattati internazionali o della normativa comunitaria oppure di pericolo grave per l'incolumità e la sicurezza pubblica, ovvero quando lo richiedono la tutela dell'unità giuridica o dell'unità economica e in particolare la tutela dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali, prescindendo dai confini territoriali dei governi locali. La legge definisce le procedure atte a garantire che i poteri sostitutivi siano esercitati nel rispetto del principio di sussidiarietà e del principio di leale collaborazione e stabilisce i casi di esclusione dei titolari di organi di governo regionali e locali dall'esercizio delle rispettive funzioni quando è stato accertato lo stato di grave dissesto finanziario dell'ente.</p> <p><i>(art. 34, ddl 2613 - D)</i> <i>(art. 38, comma 9, ddl 2613 - D)</i></p>
<p style="text-align: center;">Art. 121</p> <p>(1) Sono organi della regione: il consiglio regionale, la giunta e il suo presidente.</p> <p>(2) Il consiglio regionale esercita le potestà</p>	<p style="text-align: center;">Art. 121</p> <p>(1) Sono organi della regione: il consiglio regionale, la giunta e il suo presidente.</p> <p>(2) Il consiglio regionale esercita le potestà</p>

<p style="text-align: center;">Costituzione</p> <p style="text-align: center;">testo vigente</p>	<p style="text-align: center;">Costituzione</p> <p style="text-align: center;">testo con modifiche</p> <ul style="list-style-type: none"> • ddl costituzionale n. 1429/Senato della Repubblica; • ddl costituzionale n. 2613/Camera dei deputati; • ddl costituzionale n. 1429 - B/Senato della Repubblica; • ddl costituzionale n. 2613 - B/Camera dei deputati; • ddl costituzionale n. 1429 - D/Senato della Repubblica; • ddl costituzionale n. 2613 - D/Camera dei deputati.
<p>legislative attribuite alla regione e le altre funzioni conferitegli dalla Costituzione e dalle leggi. Può fare proposte di legge alle camere.</p> <p>(3) La giunta regionale è l'organo esecutivo delle regioni.</p> <p>(4) Il presidente della giunta rappresenta la regione; dirige la politica della giunta e ne è responsabile; promulga le leggi ed emana i regolamenti regionali; dirige le funzioni amministrative delegate dallo Stato alla regione, conformandosi alle istruzioni del Governo della Repubblica.</p>	<p>legislative attribuite alla regione e le altre funzioni conferitegli dalla Costituzione e dalle leggi. Può fare proposte di legge alla Camera dei deputati.</p> <p>(3) La giunta regionale è l'organo esecutivo delle regioni.</p> <p>(4) Il presidente della giunta rappresenta la regione; dirige la politica della giunta e ne è responsabile; promulga le leggi ed emana i regolamenti regionali; dirige le funzioni amministrative delegate dallo Stato alla regione, conformandosi alle istruzioni del Governo della Repubblica.</p> <p><i>(art. 38, comma 10, ddl 2613 - D)</i></p>
<p style="text-align: center;">Art. 122</p> <p>(1) Il sistema di elezione e i casi di ineleggibilità e di incompatibilità del presidente e degli altri componenti della giunta regionale nonché dei consiglieri regionali sono disciplinati con legge della regione nei limiti dei principi fondamentali stabiliti con legge della Repubblica, che stabilisce anche la durata degli organi elettivi.</p> <p>(2) Nessuno può appartenere contemporaneamente a un consiglio o a una giunta regionale e ad una delle Camere del Parlamento, ad un altro consiglio o ad altra giunta regionale, ovvero al Parlamento europeo.</p> <p>(3) Il consiglio elegge tra i suoi componenti un presidente e un ufficio di presidenza.</p> <p>(4) I consiglieri regionali non possono essere chiamati a rispondere delle opinioni espresse e dei voti dati nell'esercizio delle loro funzioni.</p> <p>(5) Il presidente della giunta regionale, salvo che lo statuto regionale disponga diversamente, è</p>	<p style="text-align: center;">Art. 122</p> <p>(1) Il sistema di elezione e i casi di ineleggibilità e di incompatibilità del presidente e degli altri componenti della giunta regionale nonché dei consiglieri regionali sono disciplinati con legge della regione nei limiti dei principi fondamentali stabiliti con legge della Repubblica, che stabilisce anche la durata degli organi elettivi <u>e i relativi emolumenti nel limite dell'importo di quelli attribuiti ai sindaci dei comuni capoluogo di regione. La legge della Repubblica stabilisce altresì i principi fondamentali per promuovere l'equilibrio tra donne e uomini nella rappresentanza.</u></p> <p>(2) Nessuno può appartenere contemporaneamente a un consiglio o a una giunta regionale e alla Camera dei deputati, ad un altro consiglio o ad altra giunta regionale, ovvero al Parlamento europeo.</p> <p>(3) Il consiglio elegge tra i suoi componenti un presidente e un ufficio di presidenza.</p> <p>(4) I consiglieri regionali non possono essere chiamati a rispondere delle opinioni espresse e dei voti dati nell'esercizio delle loro funzioni.</p> <p>(5) Il presidente della giunta regionale, salvo che lo statuto regionale disponga diversamente, è</p>

<p style="text-align: center;">Costituzione</p> <p style="text-align: center;">testo vigente</p>	<p style="text-align: center;">Costituzione</p> <p style="text-align: center;">testo con modifiche</p> <ul style="list-style-type: none"> • ddl costituzionale n. 1429/Senato della Repubblica; • ddl costituzionale n. 2613/Camera dei deputati; • ddl costituzionale n. 1429 - B/Senato della Repubblica; • ddl costituzionale n. 2613 - B/Camera dei deputati; • ddl costituzionale n. 1429 - D/Senato della Repubblica; • ddl costituzionale n. 2613 - D/Camera dei deputati.
<p>eletto a suffragio universale e diretto. Il presidente eletto nomina e revoca i componenti della giunta.</p>	<p>eletto a suffragio universale e diretto. Il presidente eletto nomina e revoca i componenti della giunta.</p> <p><i>(art. 35, ddl 2613 - D)</i> <i>(art. 38, comma 11, ddl 2613 - D)</i></p>
<p style="text-align: center;">Art. 126</p> <p>(1) Con decreto motivato del Presidente della Repubblica sono disposti lo scioglimento del consiglio regionale e la rimozione del presidente della giunta che abbiano compiuto atti contrari alla Costituzione o gravi violazioni di legge. Lo scioglimento e la rimozione possono altresì essere disposti per ragioni di sicurezza nazionale. Il decreto è adottato sentita una commissione di deputati e senatori costituita, per le questioni regionali, nei modi stabiliti con legge della Repubblica.</p> <p>(2) Il consiglio regionale può esprimere la sfiducia nei confronti del presidente della giunta mediante mozione motivata, sottoscritta da almeno un quinto dei suoi componenti e approvata per appello nominale a maggioranza assoluta dei componenti. La mozione non può essere messa in discussione prima di tre giorni dalla presentazione.</p> <p>(3) L'approvazione della mozione di sfiducia nei confronti del presidente della giunta eletto a suffragio universale e diretto, nonché la rimozione, l'impedimento permanente, la morte o le dimissioni volontarie dello stesso comportano le dimissioni della giunta e lo scioglimento del consiglio. In ogni caso i medesimi effetti conseguono alle dimissioni contestuali della maggioranza dei componenti il consiglio.</p>	<p style="text-align: center;">Art. 126</p> <p>(1) Con decreto motivato del Presidente della Repubblica sono disposti lo scioglimento del consiglio regionale e la rimozione del presidente della giunta che abbiano compiuto atti contrari alla Costituzione o gravi violazioni di legge. Lo scioglimento e la rimozione possono altresì essere disposti per ragioni di sicurezza nazionale. Il decreto è adottato previo parere del Senato della Repubblica.</p> <p>(2) Il consiglio regionale può esprimere la sfiducia nei confronti del presidente della giunta mediante mozione motivata, sottoscritta da almeno un quinto dei suoi componenti e approvata per appello nominale a maggioranza assoluta dei componenti. La mozione non può essere messa in discussione prima di tre giorni dalla presentazione.</p> <p>(3) L'approvazione della mozione di sfiducia nei confronti del presidente della giunta eletto a suffragio universale e diretto, nonché la rimozione, l'impedimento permanente, la morte o le dimissioni volontarie dello stesso comportano le dimissioni della giunta e lo scioglimento del consiglio. In ogni caso i medesimi effetti conseguono alle dimissioni contestuali della maggioranza dei componenti il consiglio.</p> <p><i>(art. 36, ddl 2613 - D)</i></p>
<p style="text-align: center;">Art. 132</p> <p>(1) Si può con legge costituzionale, sentiti i consigli regionali, disporre la fusione di regioni esistenti o la creazione di nuove regioni con un minimo di un milione d'abitanti, quando ne facciano richiesta tanti consigli comunali che rappresentino almeno un terzo delle popolazioni interessate, e la proposta sia approvata con referendum dalla maggioranza delle popolazioni stesse.</p> <p>(2) Si può, con l'approvazione della</p>	<p style="text-align: center;">Art. 132</p> <p>(1) Si può con legge costituzionale, sentiti i consigli regionali, disporre la fusione di regioni esistenti o la creazione di nuove regioni con un minimo di un milione d'abitanti, quando ne facciano richiesta tanti consigli comunali che rappresentino almeno un terzo delle popolazioni interessate, e la proposta sia approvata con referendum dalla maggioranza delle popolazioni stesse.</p> <p>(2) Si può, con l'approvazione della</p>

<p align="center">Costituzione</p> <p align="center">testo vigente</p>	<p align="center">Costituzione</p> <p align="center">testo con modifiche</p> <ul style="list-style-type: none"> • ddl costituzionale n. 1429/Senato della Repubblica; • ddl costituzionale n. 2613/Camera dei deputati; • ddl costituzionale n. 1429 - B/Senato della Repubblica; • ddl costituzionale n. 2613 - B/Camera dei deputati; • ddl costituzionale n. 1429 - D/Senato della Repubblica; • ddl costituzionale n. 2613 - D/Camera dei deputati.
<p>maggioranza delle popolazioni della provincia o delle province interessate e del comune o dei comuni interessati espressa mediante referendum e con legge della Repubblica, sentiti i consigli regionali, consentire che province e comuni, che ne facciano richiesta, siano staccati da una regione ed aggregati ad un'altra.</p>	<p>maggioranza delle popolazioni della provincia o delle province interessate e del comune o dei comuni interessati espressa mediante referendum e con legge della Repubblica, sentiti i consigli regionali, consentire che province e i comuni, che ne facciano richiesta, siano staccati da una regione ed aggregati ad un'altra.</p> <p><i>(art. 38, comma 12, ddl 2613 - D)</i></p>
<p align="center">Art. 133</p> <p>(1) Il mutamento delle circoscrizioni provinciali e la istituzione di nuove province nell'ambito d'una regione sono stabiliti con leggi della Repubblica, su iniziativa dei comuni, sentita la stessa regione.</p> <p>(2) La regione, sentite le popolazioni interessate, può con sue leggi istituire nel proprio territorio nuovi comuni e modificare le loro circoscrizioni e denominazioni.</p>	<p align="center">Art. 133</p> <p>(1) comma abrogato</p> <p>(1) La regione, sentite le popolazioni interessate, può con sue leggi istituire nel proprio territorio nuovi comuni e modificare le loro circoscrizioni e denominazioni.</p> <p><i>(art. 38, comma 13, ddl 2613 - D)</i></p>
<p align="center">Titolo VI</p> <p align="center"><i>Garanzie costituzionali</i></p>	<p align="center">Titolo VI</p> <p align="center"><i>Garanzie costituzionali</i></p>
<p align="center">Sezione I</p> <p align="center"><i>La Corte costituzionale</i></p>	<p align="center">Sezione I</p> <p align="center"><i>La Corte costituzionale</i></p>
<p align="center">Art. 134</p> <p>(1) La Corte costituzionale giudica: sulle controversie relative alla legittimità costituzionale delle leggi e degli atti, aventi forza di legge, dello Stato e delle regioni; sui conflitti di attribuzione tra i poteri dello Stato e su quelli tra lo Stato e le regioni, e tra le regioni; sulle accuse promosse contro il Presidente della Repubblica, a norma della Costituzione.</p>	<p align="center">Art. 134</p> <p>(1) La Corte costituzionale giudica: sulle controversie relative alla legittimità costituzionale delle leggi e degli atti, aventi forza di legge, dello Stato e delle regioni; sui conflitti di attribuzione tra i poteri dello Stato e su quelli tra lo Stato e le regioni, e tra le regioni; sulle accuse promosse contro il Presidente della Repubblica, a norma della Costituzione.</p> <p>(2) La Corte costituzionale giudica altresì della legittimità costituzionale delle leggi che disciplinano l'elezione dei membri della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica ai sensi dell'articolo 73, secondo comma.</p> <p><i>(art. 13, comma 2, ddl 2613 - D)</i></p>
<p align="center">Art. 135</p>	<p align="center">Art. 135</p>

<p style="text-align: center;">Costituzione</p> <p style="text-align: center;">testo vigente</p>	<p style="text-align: center;">Costituzione</p> <p style="text-align: center;">testo con modifiche</p>
<p>(1) La Corte costituzionale è composta di quindici giudici nominati per un terzo dal Presidente della Repubblica, per un terzo dal Parlamento in seduta comune e per un terzo dalle supreme magistrature ordinaria e amministrative.</p> <p>(2) I giudici della Corte costituzionale sono scelti fra i magistrati anche a riposo delle giurisdizioni superiori ordinaria ed amministrative, i professori ordinari di università in materie giuridiche e gli avvocati dopo venti anni di esercizio.</p> <p>(3) I giudici della Corte costituzionale sono nominati per nove anni, decorrenti per ciascuno di essi dal giorno del giuramento, e non possono essere nuovamente nominati.</p> <p>(4) Alla scadenza del termine il giudice costituzionale cessa dalla carica e dall'esercizio delle funzioni.</p> <p>(5) La corte elegge tra i suoi componenti, secondo le norme stabilite dalla legge, il Presidente, che rimane in carica per un triennio ed è rieleggibile, fermi in ogni caso i termini di scadenza dall'ufficio di giudice.</p> <p>(6) L'ufficio di giudice della corte è incompatibile con quello di membro del Parlamento, di un Consiglio regionale, con l'esercizio della professione di avvocato e con ogni carica ed ufficio indicati dalla legge.</p> <p>(7) Nei giudizi d'accusa contro il Presidente della Repubblica intervengono, oltre i giudici ordinari della corte, sedici membri tratti a sorte da un elenco di cittadini aventi i requisiti per l'eleggibilità a senatore, che il Parlamento compila ogni nove anni mediante elezione con le stesse modalità stabilite per la nomina dei giudici ordinari.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • ddl costituzionale n. 1429/Senato della Repubblica; • ddl costituzionale n. 2613/Camera dei deputati; • ddl costituzionale n. 1429 - B/Senato della Repubblica; • ddl costituzionale n. 2613 - B/Camera dei deputati; • ddl costituzionale n. 1429 - D/Senato della Repubblica; • ddl costituzionale n. 2613 - D/Camera dei deputati. <p>(1) La Corte costituzionale è composta da quindici giudici, dei quali un terzo nominati dal Presidente della Repubblica, un terzo dalle supreme magistrature ordinaria ed amministrative, tre dalla Camera dei deputati e due dal Senato della Repubblica.</p> <p>(2) I giudici della Corte costituzionale sono scelti fra i magistrati anche a riposo delle giurisdizioni superiori ordinaria ed amministrative, i professori ordinari di università in materie giuridiche e gli avvocati dopo venti anni di esercizio.</p> <p>(3) I giudici della Corte costituzionale sono nominati per nove anni, decorrenti per ciascuno di essi dal giorno del giuramento, e non possono essere nuovamente nominati.</p> <p>(4) Alla scadenza del termine il giudice costituzionale cessa dalla carica e dall'esercizio delle funzioni.</p> <p>(5) La corte elegge tra i suoi componenti, secondo le norme stabilite dalla legge, il Presidente, che rimane in carica per un triennio ed è rieleggibile, fermi in ogni caso i termini di scadenza dall'ufficio di giudice.</p> <p>(6) L'ufficio di giudice della corte è incompatibile con quello di membro del Parlamento, di un Consiglio regionale, con l'esercizio della professione di avvocato e con ogni carica ed ufficio indicati dalla legge.</p> <p>(7) Nei giudizi d'accusa contro il Presidente della Repubblica intervengono, oltre i giudici ordinari della corte, sedici membri tratti a sorte da un elenco di cittadini aventi i requisiti per l'eleggibilità a deputato, che il Parlamento compila ogni nove anni mediante elezione con le stesse modalità stabilite per la nomina dei giudici ordinari.</p> <p><i>(art. 37, ddl 2613 - D)</i></p>
<p style="text-align: center;">Legge costituzionale 11 marzo 1953, n. 1</p> <p style="text-align: center;">testo vigente</p>	<p style="text-align: center;">Legge costituzionale 11 marzo 1953, n. 1</p> <p style="text-align: center;">testo con modifiche</p>
<p style="text-align: center;">Art. 12</p> <p>1. La deliberazione sulla messa in istato di</p>	<p style="text-align: center;">Art. 12</p> <p>1. La deliberazione sulla messa in istato di</p>

Legge costituzionale 11 marzo 1953, n. 1 testo vigente	Legge costituzionale 11 marzo 1953, n. 1 testo con modifiche
<p>accusa del Presidente della Repubblica per i reati di alto tradimento e di attentato alla Costituzione è adottata dal Parlamento in seduta comune su relazione di un Comitato formato dai componenti della Giunta del Senato della Repubblica e da quelli della Giunta della Camera dei deputati competenti per le autorizzazioni a procedere in base ai rispettivi regolamenti.</p> <p>2. Il Comitato di cui al comma 1 è presieduto dal Presidente della Giunta del Senato della Repubblica o dal Presidente della Giunta della Camera dei deputati, che si alternano per ciascuna legislatura.</p> <p>3. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche alle ipotesi di concorso del Presidente del Consiglio dei Ministri, di Ministri nonché di altri soggetti nei reati previsti dall'articolo 90 della Costituzione.</p> <p>4. Quando sia deliberata la messa in stato di accusa del Presidente della Repubblica, la Corte costituzionale può disporre la sospensione della carica.</p>	<p>accusa del Presidente della Repubblica per i reati di alto tradimento e di attentato alla Costituzione è adottata dal Parlamento in seduta comune su relazione di un Comitato formato dai componenti della Giunta del Senato della Repubblica e da quelli della Giunta della Camera dei deputati competenti per le autorizzazioni a procedere in base ai rispettivi regolamenti.</p> <p>2. Il Comitato di cui al comma 1 è presieduto dal Presidente della Giunta della Camera dei deputati.</p> <p>3. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche alle ipotesi di concorso del Presidente del Consiglio dei Ministri, di Ministri nonché di altri soggetti nei reati previsti dall'articolo 90 della Costituzione.</p> <p>4. Quando sia deliberata la messa in stato di accusa del Presidente della Repubblica, la Corte costituzionale può disporre la sospensione della carica.</p> <p><i>(art. 38, comma 14, ddl 2613 - D)</i></p>

Legge costituzionale 22 novembre 1967, n. 2 testo vigente	Legge costituzionale 22 novembre 1967, n. 2 testo con modifiche
<p style="text-align: center;">Art. 3</p> <p>1. I giudici della Corte costituzionale che nomina il Parlamento sono eletti da questo in seduta comune delle due Camere, a scrutinio segreto e con la maggioranza dei due terzi dei componenti l'Assemblea. Per gli scrutini successivi al terzo è sufficiente la maggioranza dei tre quinti dei componenti l'Assemblea.</p>	<p style="text-align: center;">Art. 3</p> <p>1. I giudici della Corte costituzionale che nomina il Parlamento sono eletti da ciascuna Camera, a scrutinio segreto e con la maggioranza dei due terzi dei propri componenti. Per gli scrutini successivi al terzo è sufficiente la maggioranza dei tre quinti dei componenti di ciascuna Camera.</p> <p><i>(art. 38, comma 16, ddl 2613 - D)</i></p>

Legge costituzionale 16 gennaio 1989, n. 1 testo vigente	Legge costituzionale 16 gennaio 1989, n. 1 testo con modifiche
<p style="text-align: center;">Art. 5</p> <p>1. L'autorizzazione prevista dall'articolo 96 della Costituzione spetta alla Camera cui appartengono le persone nei cui confronti si deve procedere, anche se il procedimento riguarda altresì soggetti che non sono membri del Senato della Repubblica o della Camera dei deputati. Spetta al Senato della Repubblica se le persone appartengono a Camere diverse o si deve procedere esclusivamente nei confronti di soggetti che non sono membri delle Camere.</p>	<p style="text-align: center;">Art. 5</p> <p>1. L'autorizzazione prevista dall'articolo 96 della Costituzione spetta alla Camera dei deputati, anche se il procedimento riguarda altresì soggetti che non sono membri della medesima Camera dei deputati.</p> <p><i>(art. 38, comma 15, ddl 2613 - D)</i></p>

Legge costituzionale 16 gennaio 1989, n. 1 testo vigente	Legge costituzionale 16 gennaio 1989, n. 1 testo con modifiche
	le parole: «Camera competente ai sensi dell'articolo 5» e «Camera competente », ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: « Camera dei deputati ». <i>(art. 38, comma 15, ddl 2613 - D)</i>

Art. 39

(Disposizioni transitorie)

1. In sede di prima applicazione e sino alla data di entrata in vigore della legge di cui all'articolo 57, sesto comma, della Costituzione, come modificato dall'articolo 2 della presente legge costituzionale, per l'elezione del Senato della Repubblica, nei consigli regionali e della Provincia autonoma di Trento, ogni consigliere può votare per una sola lista di candidati, formata da consiglieri e da sindaci dei rispettivi territori. Al fine dell'assegnazione dei seggi a ciascuna lista di candidati si divide il numero dei voti espressi per il numero dei seggi attribuiti e si ottiene il quoziente elettorale. Si divide poi per tale quoziente il numero dei voti espressi in favore di ciascuna lista di candidati. I seggi sono assegnati a ciascuna lista di candidati in numero pari ai quozienti interi ottenuti, secondo l'ordine di presentazione nella lista dei candidati medesimi, e i seggi residui sono assegnati alle liste che hanno conseguito i maggiori resti; a parità di resti, il seggio è assegnato alla lista che non ha ottenuto seggi o, in mancanza, a quella che ha ottenuto il numero minore di seggi. Per la lista che ha ottenuto il maggior numero di voti, può essere esercitata l'opzione per l'elezione del sindaco o, in alternativa, di un consigliere, nell'ambito dei seggi spettanti. In caso di cessazione di un senatore dalla carica di consigliere o di sindaco, è proclamato eletto rispettivamente il consigliere o sindaco primo tra i non eletti della stessa lista.

2. Quando, in base all'ultimo censimento generale della popolazione, il numero di senatori spettanti a una regione, ai sensi dell'articolo 57 della Costituzione, come modificato dall'articolo 2 della presente legge costituzionale, è diverso da quello risultante in base al censimento precedente, il consiglio regionale elegge i senatori nel numero corrispondente all'ultimo censimento, anche in deroga al primo comma del medesimo articolo 57 della Costituzione. Si applicano in ogni caso le disposizioni di cui al comma 1.

3. Nella legislatura in corso alla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale, sciolte entrambe le Camere, non si procede alla convocazione dei comizi elettorali per il rinnovo del Senato della Repubblica.

4. Fino alla data di entrata in vigore della legge di cui all'articolo 57, sesto comma, della Costituzione, come modificato dall'articolo 2 della presente legge costituzionale, la prima costituzione del Senato della Repubblica ha luogo, in base alle disposizioni del presente articolo, entro dieci giorni dalla data della prima riunione della Camera dei deputati successiva alle elezioni svolte dopo la data di entrata in vigore della presente legge costituzionale. Qualora alla data di svolgimento delle elezioni della Camera dei deputati di cui al periodo precedente si svolgano anche elezioni di consigli regionali o dei consigli delle province autonome di Trento e di Bolzano, i medesimi consigli sono convocati in collegio elettorale entro tre giorni dal loro insediamento.

5. I senatori eletti sono proclamati dal Presidente della giunta regionale o provinciale.

6. La legge di cui all'articolo 57, sesto comma, della Costituzione, come modificato dall'articolo 2 della presente legge costituzionale, è approvata entro sei mesi dalla data di svolgimento delle elezioni della Camera dei deputati di cui al comma 4.

7. I senatori a vita in carica alla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale permangono nella stessa carica, ad ogni effetto, quali membri del Senato della Repubblica.

8. Le disposizioni dei regolamenti parlamentari vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale continuano ad applicarsi, in quanto compatibili, fino alla data di entrata in vigore delle loro modificazioni, adottate secondo i rispettivi ordinamenti dalla Camera dei deputati e dal Senato della Repubblica, conseguenti alla medesima legge costituzionale.

9. Fino all'adeguamento del regolamento della Camera dei deputati a quanto previsto dall'articolo 72, settimo comma, della Costituzione, come modificato dall'articolo 12 della presente legge costituzionale, in ogni caso il differimento del termine previsto dal medesimo articolo non può essere inferiore a dieci giorni.

10. In sede di prima applicazione dell'articolo 135 della Costituzione, come modificato dall'articolo 37 della presente legge costituzionale, alla cessazione dalla carica dei giudici della Corte costituzionale nominati dal Parlamento in seduta comune, le nuove nomine sono attribuite alternativamente, nell'ordine, alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica.

11. In sede di prima applicazione, nella legislatura in corso alla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale, su ricorso motivato presentato entro dieci giorni da tale data, o entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore della legge di cui all'articolo 57, sesto comma, della Costituzione, come modificato dalla presente legge, da almeno un quarto dei componenti della Camera dei deputati o un terzo dei componenti del Senato della Repubblica, le leggi promulgate nella medesima legislatura che disciplinano l'elezione dei membri della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica possono essere sottoposte al giudizio di legittimità della Corte costituzionale. La Corte costituzionale si pronuncia entro il termine di trenta giorni. Anche ai fini di cui al presente comma, il termine di cui al comma 6 decorre dalla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale. **Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di cui all'articolo 57, sesto comma, come modificato dalla presente legge costituzionale, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano conformano le rispettive disposizioni legislative e regolamentari a quanto ivi stabilito.**

12. Le leggi delle regioni adottate ai sensi dell'articolo 117, terzo e quarto comma, della Costituzione, nel testo vigente fino alla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale, continuano ad applicarsi fino alla data di entrata in vigore delle leggi adottate ai sensi dell'articolo 117, secondo e terzo comma, della Costituzione, come modificato dall'articolo 31 della presente legge costituzionale.

13. Le disposizioni di cui al capo IV della presente legge costituzionale non si applicano alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano fino alla revisione dei rispettivi statuti sulla base di intese con le medesime regioni e province autonome. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale, e sino alla revisione dei predetti statuti speciali, alle Regioni a statuto speciale e alle Province autonome si applicano le disposizioni di cui all'articolo 116, terzo comma, ad esclusione di quelle che si riferiscono alle materie di cui all'articolo 117, terzo comma, della Costituzione, nel testo vigente fino alla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale e resta ferma la disciplina vigente prevista dai medesimi statuti e dalle relative norme di attuazione ai fini di quanto previsto dall'articolo 120 della Costituzione; a seguito della suddetta revisione, alle medesime Regioni a statuto speciale e Province autonome si applicano le disposizioni di cui all'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, come modificato dalla presente legge costituzionale

14. La regione autonoma Valle d'Aosta/ Vallée d'Aoste esercita le funzioni provinciali già attribuite alla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale.

Art. 40

(Disposizioni finali)

1. Il consiglio nazionale dell'economia e del lavoro (CNEL) è soppresso. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale, il Presidente del consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, nomina, con proprio decreto, un commissario straordinario cui è affidata la gestione provvisoria del CNEL, per le attività relative al patrimonio, compreso quello immobiliare, nonché per la riallocazione delle risorse umane e strumentali presso la Corte dei conti, e per gli altri adempimenti conseguenti alla soppressione. All'atto dell'insediamento del commissario straordinario decadono dall'incarico gli organi del CNEL e i suoi componenti per ogni funzione di istituto, compresa quella di rappresentanza.

2. Non possono essere corrisposti rimborsi o analoghi trasferimenti monetari recanti oneri a carico della finanza pubblica in favore dei gruppi politici presenti nei consigli regionali.

3. Tenuto conto di quanto disposto dalla presente legge costituzionale, entro la legislatura in corso alla data della sua entrata in vigore, la Camera dei deputati e il Senato della Repubblica provvedono, secondo criteri di efficienza e razionalizzazione, all'integrazione funzionale delle amministrazioni parlamentari, mediante servizi comuni, impiego coordinato di risorse umane e strumentali e ogni altra forma di collaborazione. A tal fine è istituito il ruolo unico dei dipendenti del Parlamento, formato dal personale di ruolo delle due Camere, che adottano uno statuto unico del personale dipendente, nel quale sono raccolte e coordinate le disposizioni già vigenti nei rispettivi ordinamenti e stabilite le procedure per le modificazioni successive da approvare in conformità ai principi di autonomia, imparzialità e accesso esclusivo e diretto con

apposito concorso. Le Camere definiscono altresì di comune accordo le norme che regolano i contratti di lavoro alle dipendenze delle formazioni organizzate dei membri del Parlamento, previste dai regolamenti. Restano validi a ogni effetto i rapporti giuridici, attivi e passivi, instaurati anche con i terzi.

4. Per gli enti di area vasta, tenuto conto anche delle aree montane, fatti salvi i profili ordinamentali generali relativi agli enti di area vasta definiti con legge dello Stato, le ulteriori disposizioni in materia sono adottate con legge regionale. Il mutamento delle circoscrizioni delle città metropolitane è stabilito con legge della Repubblica, su iniziativa dei comuni, sentita la regione.

5. Fermo restando quanto stabilito dall'articolo 59, primo comma, della Costituzione, i senatori di cui al medesimo articolo 59, secondo comma, come sostituito dall'articolo 3 della presente legge costituzionale, non possono eccedere, in ogni caso, il numero complessivo di cinque, tenuto conto della permanenza in carica dei senatori a vita già nominati alla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale. Lo stato e le prerogative dei senatori di diritto e a vita restano regolati secondo le disposizioni già vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale.

6. I senatori della Provincia autonoma di Bolzano/Autonome Provinz Bozen sono eletti tenendo conto della consistenza dei gruppi linguistici in base all'ultimo censimento. In sede di prima applicazione ogni consigliere può votare per due liste di candidati, formate ciascuna da consiglieri e da sindaci dei rispettivi territori.

Art. 41

(Entrata in vigore)

1. La presente legge costituzionale entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale successiva alla promulgazione. Le disposizioni della presente legge costituzionale si applicano a decorrere dalla legislatura successiva allo scioglimento di entrambe le Camere, salvo quelle previste dagli articoli 28, 35, **39**, commi 3, **7** e 11, e **40**, commi 1, **2**, 3 e 4, che **sono di immediata applicazione.**

Costituzione della Repubblica italiana

Art. 138

(procedura di revisione della Costituzione e di approvazione delle leggi costituzionali)

(1) Le leggi di revisione della Costituzione e le altre leggi costituzionali sono adottate da ciascuna camera con due successive deliberazioni ad intervallo non minore di tre mesi, e sono approvate a maggioranza assoluta dai componenti di ciascuna camera nella seconda votazione.

(2) Le leggi stesse sono sottoposte a referendum popolare quando, entro tre mesi dalla loro pubblicazione, ne facciano domanda un quinto dei membri di una camera o cinquecentomila elettori o cinque consigli regionali. La legge sottoposta a referendum non è promulgata se non è approvata dalla maggioranza dei voti validi.

(3) Non si fa luogo a referendum se la legge è stata approvata nella seconda votazione da ciascuna delle camere a maggioranza di due terzi dei suoi componenti.

Legge 25 maggio 1970, n. 352 (Norme sui referendum previsti dalla Costituzione e sulla iniziativa legislativa del popolo)

Titolo I

(Referendum previsto dall'articolo 138 della Costituzione)

Art. 1

Quando le Camere abbiano approvato una legge di revisione della Costituzione o altra legge costituzionale, i rispettivi Presidenti ne danno comunicazione al Governo indicando se la approvazione sia avvenuta con la maggioranza prevista dal primo comma o con quella prevista dal terzo comma dell'articolo 138 della Costituzione.

Art. 2

La promulgazione delle leggi costituzionali, approvate con la maggioranza prevista dal terzo comma dell'articolo 138 della Costituzione, è espressa con la formula seguente:

«La Camera dei deputati e il Senato della Repubblica, in seconda votazione e con la maggioranza dei due terzi dei componenti di ciascuna Assemblea, hanno approvato.

Il Presidente della Repubblica promulga la seguente legge costituzionale:

(Testo della legge)

La presente legge costituzionale, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato».

Art. 3

Qualora l'approvazione sia avvenuta con la maggioranza prevista dal primo comma dell'articolo 138 della Costituzione, il Ministro per la grazia e la giustizia deve provvedere alla immediata pubblicazione della legge nella Gazzetta Ufficiale con il titolo «Testo di legge costituzionale approvato in seconda votazione a maggioranza assoluta, ma inferiore ai due terzi dei membri di ciascuna Camera», completato dalla data della sua approvazione finale da parte delle Camere e preceduto dall'avvertimento che, entro tre mesi, un quinto dei membri di una Camera, o cinquecentomila elettori, o cinque consigli regionali possono domandare che si proceda al referendum popolare.

La legge di cui al comma precedente è inserita nella Gazzetta Ufficiale a cura del Governo, distintamente dalle altre leggi, senza numero d'ordine e senza formula di promulgazione.

Art. 4

La richiesta di referendum di cui all'articolo 138 della Costituzione deve contenere l'indicazione della legge di revisione della Costituzione o della legge costituzionale che si intende sottoporre alla votazione popolare, e deve altresì citare la data della sua approvazione finale da parte delle Camere, la data e il numero della Gazzetta Ufficiale nella quale è stata pubblicata.

La predetta richiesta deve pervenire alla cancelleria della Corte di cassazione entro tre mesi dalla pubblicazione effettuata a norma dell'articolo 3.

Art. 5

Quando entro il termine di tre mesi dalla pubblicazione prevista dall'articolo 3 non sia stata avanzata domanda di referendum, il Presidente della Repubblica provvede alla promulgazione della legge con la formula seguente:

«La Camera dei deputati e il Senato della Repubblica, con la maggioranza assoluta dei rispettivi componenti, hanno approvato;

Nessuna richiesta di referendum costituzionale è stata presentata;

Il Presidente della Repubblica promulga la seguente legge costituzionale:

(Testo della legge)

La presente legge costituzionale, munita del sigillo dello Stato sarà inserita nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato».

La promulgazione deve avvenire entro un mese dalla scadenza del termine indicato nel primo comma.

Art. 6

Qualora la richiesta prevista dall'articolo 4 sia effettuata da membri di una delle Camere in numero non inferiore ad un quinto dei componenti della Camera stessa, le sottoscrizioni dei richiedenti sono autenticate dalla segreteria della Camera cui appartengono, la quale attesta al tempo stesso che essi sono parlamentari in carica. Non è necessaria alcuna altra documentazione.

Alla richiesta deve accompagnarsi la designazione di tre delegati, scelti tra i richiedenti, a cura dei quali la richiesta è depositata presso la cancelleria della Corte di cassazione.

Del deposito, a cura del cancelliere, si dà atto mediante processo verbale, facente fede del giorno e dell'ora in cui il deposito è avvenuto e contenente dichiarazione o elezione di domicilio in Roma da parte dei presentatori.

Il verbale è redatto in duplice originale, con la sottoscrizione dei presentatori e del cancelliere. Un originale è allegato alla richiesta, l'altro viene consegnato ai presentatori a prova dell'avvenuto deposito.

Art. 7

Al fine di raccogliere le firme necessarie a promuovere da almeno 500.000 elettori la richiesta prevista dall'articolo 4, i promotori della raccolta, in numero non inferiore a dieci, devono presentarsi, muniti di certificati comprovanti la loro iscrizione nelle liste elettorali di un comune della Repubblica o nell'elenco dei cittadini italiani residenti all'estero di cui alla legge in materia di esercizio del diritto di voto dei cittadini italiani residenti all'estero, alla cancelleria della Corte di cassazione, che ne dà atto con verbale, copia del quale viene rilasciata ai promotori.

Di ciascuna iniziativa è dato annuncio nella Gazzetta Ufficiale del giorno successivo a cura dell'Ufficio stesso; in esso vengono riportate le indicazioni prescritte dall'articolo 4.

Per la raccolta delle firme devono essere usati fogli di dimensioni uguali a quelli della carta bollata ciascuno dei quali deve contenere all'inizio di ogni facciata, a stampa o con stampigliatura, la dichiarazione della richiesta del referendum, con le indicazioni prescritte dal citato articolo 4.

Successivamente alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'annuncio di cui al primo comma, i fogli previsti dal comma precedente devono essere presentati a cura dei promotori, o di qualsiasi elettore, alle segreterie comunali o alle cancellerie degli uffici giudiziari. Il funzionario preposto agli uffici suddetti appone ai fogli il bollo dell'ufficio, la data e la propria firma e li restituisce ai presentatori entro due giorni dalla presentazione.

Art. 8

La richiesta di referendum viene effettuata con la firma da parte degli elettori dei fogli di cui all'articolo precedente.

Accanto alle firme debbono essere indicati per esteso il nome, cognome, luogo e data di nascita del sottoscrittore e il comune nelle cui liste elettorali questi è iscritto ovvero, per i cittadini italiani residenti all'estero, la loro iscrizione nelle liste elettorali dell'anagrafe unica dei cittadini italiani residenti all'estero.

Le firme stesse debbono essere autenticate da un notaio o da un giudice di pace o da un cancelliere della pretura, del tribunale o della Corte di appello nella cui circoscrizione è compreso il comune dove è iscritto, nelle liste elettorali, l'elettore la cui firma è autenticata, ovvero dal giudice conciliatore, o dal segretario di detto comune. Per i cittadini elettori residenti all'estero l'autenticazione è fatta dal console d'Italia competente. L'autenticazione deve recare l'indicazione della data in cui avviene e può essere anche collettiva, foglio per foglio; in questo caso, oltre alla data, deve indicare il numero di firme contenute nel foglio.

Il pubblico ufficiale che procede alle autenticazioni dà atto della manifestazione di volontà dell'elettore analfabeta o comunque impedito di apporre la propria firma.

Per le prestazioni del notaio, del cancelliere, del giudice conciliatore e del segretario comunale, sono dovuti gli onorari stabiliti dall'articolo 20, comma quinto, del testo unico delle leggi per l'elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e dalla tabella D allegata alla legge 8 giugno 1962, n. 604.

Alla richiesta di referendum debbono essere allegati i certificati, anche collettivi, dei sindaci dei singoli comuni, ai quali appartengono i sottoscrittori, che ne attestano la iscrizione nelle liste elettorali dei comuni medesimi ovvero, per i cittadini italiani residenti all'estero, la loro iscrizione nell'elenco dei cittadini italiani residenti all'estero di cui alla legge in materia di esercizio del diritto di voto dei cittadini italiani residenti all'estero. I sindaci debbono rilasciare tali certificati entro 48 ore dalla relativa richiesta.

Art. 9

Il deposito presso la cancelleria della Corte di cassazione di tutti i fogli contenenti le firme e dei certificati elettorali dei sottoscrittori vale come richiesta ai sensi dell'articolo 4. Esso deve essere effettuato da almeno tre dei promotori, i quali dichiarano al cancelliere il numero delle firme che appoggiano la richiesta.

Del deposito, a cura del cancelliere, si dà atto mediante processo verbale, con le modalità stabilite dal terzo e dal quarto comma dell'articolo 6.

Art. 10

Al fine di promuovere la richiesta di cui all'articolo 4 da parte di cinque consigli regionali, il consiglio regionale che intende assumere l'iniziativa deve adottare apposita deliberazione.

La deliberazione di richiedere referendum deve essere approvata dal consiglio regionale con il voto della maggioranza dei consiglieri assegnati alla regione, e deve contenere l'indicazione della legge costituzionale nei confronti della quale si vuole promuovere il referendum, con gli elementi di identificazione stabiliti nell'articolo 4.

Quando abbia approvato tale deliberazione, il consiglio stesso procede alla designazione tra i suoi membri di un delegato effettivo e di uno supplente agli effetti stabiliti nella presente legge.

Tali deliberazioni sono comunicate, a cura della segreteria del consiglio che per primo le ha approvate, ai consigli regionali di tutte le altre regioni della Repubblica, con l'invito, ove adottino uguale deliberazione, a darne notizia al consiglio che ha preso l'iniziativa, perché vi dia seguito.

Le segreterie dei consigli regionali che abbiano adottato tale deliberazione e abbiano nominato i propri delegati ne danno comunicazione alla segreteria del consiglio che ha preso l'iniziativa, perché vi sia dato seguito.

Art. 11

I delegati di non meno di cinque consigli regionali, che abbiano approvato identica deliberazione, redigono o sottoscrivono l'atto di richiesta, e lo presentano personalmente, entro tre mesi dalla pubblicazione di cui all'articolo 3, alla cancelleria della Corte di cassazione, unitamente alle copie autentiche delle deliberazioni di richiesta di referendum e di nomina di delegati approvate da ciascun consiglio regionale.

Del deposito si dà atto in processo verbale con le modalità stabilite dal terzo e dal quarto comma dell'articolo 6. Esso viene redatto in sei o più originali, in modo che un originale possa essere consegnato al delegato di ciascun consiglio regionale.

Art. 12

Presso la Corte di cassazione è costituito un ufficio centrale per il referendum, composto dai tre presidenti di sezione della Corte di cassazione più anziani nonché dai tre consiglieri più anziani di ciascuna sezione. Il più anziano dei tre presidenti presiede l'ufficio e gli altri due esercitano le funzioni di vice presidente.

L'Ufficio centrale per il referendum verifica che la richiesta di referendum sia conforme alle norme dell'articolo 138 della Costituzione e della legge.

L'Ufficio centrale decide, con ordinanza, sulla legittimità della richiesta entro 30 giorni dalla sua presentazione. Esso contesta, entro lo stesso termine, ai presentatori le eventuali irregolarità. Se, in base alle deduzioni dei presentatori da depositarsi entro 5 giorni, l'Ufficio ritiene legittima la richiesta, l'ammette. Entro lo stesso termine di 5 giorni, i presentatori possono dichiarare all'Ufficio che essi intendono sanare le irregolarità contestate, ma debbono provvedervi entro il termine massimo di venti giorni dalla data dell'ordinanza. Entro le successive 48 ore l'Ufficio centrale si pronuncia definitivamente sulla legittimità della richiesta.

Per la validità delle operazioni dell'ufficio centrale per il referendum è sufficiente la presenza del presidente o di un vice presidente e di sedici consiglieri.

Art. 13

L'ordinanza dell'Ufficio centrale che decide sulla legittimità della richiesta di referendum è immediatamente comunicata al Presidente della Repubblica, ai Presidenti delle Camere, al Presidente del Consiglio dei Ministri ed al Presidente della Corte costituzionale. Essa deve essere notificata a mezzo ufficiale giudiziario, entro cinque giorni, rispettivamente ai tre delegati dei parlamentari richiedenti, oppure ai presentatori della richiesta dei 500 mila elettori, oppure ai delegati dei cinque consigli regionali.

Art. 14

Qualora l'ordinanza dell'Ufficio centrale dichiari l'illegittimità della richiesta, la legge costituzionale, sempreché sia decorso il termine di tre mesi dalla pubblicazione di cui all'articolo 3, viene promulgata dal Presidente della Repubblica con la seguente formula:

«La Camera dei deputati e il Senato della Repubblica con la maggioranza assoluta dei rispettivi componenti hanno approvato;

La richiesta di referendum presentata in data ... è stata dichiarata illegittima dall'Ufficio centrale della Corte di cassazione con sua ordinanza in data. . . ;

Il Presidente della Repubblica promulga la seguente legge costituzionale:
(Testo della legge)

La presente legge costituzionale, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Art. 15

Il referendum è indetto con decreto del Presidente della Repubblica, su deliberazione del Consiglio dei Ministri, entro sessanta giorni dalla comunicazione dell'ordinanza che lo abbia ammesso.

La data del referendum è fissata in una domenica compresa tra il 50° e il 70° giorno successivo all'emanazione del decreto di indizione.

Qualora sia intervenuta la pubblicazione a norma dell'articolo 3, del testo di un'altra legge di revisione della Costituzione o di un'altra legge costituzionale, il Presidente della Repubblica può ritardare, fino a sei mesi oltre il termine previsto dal primo comma del presente articolo, la indizione del referendum, in modo che i due referendum costituzionali si svolgano contemporaneamente con unica convocazione degli elettori per il medesimo giorno.

Art. 16

Il quesito da sottoporre a referendum consiste nella formula seguente: «Approvato il testo della legge di revisione dell'articolo... (o degli articoli ...) della Costituzione, concernente ... (o concernenti ...), approvato dal Parlamento e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale numero ... del ... ?»; ovvero: «Approvate il testo della legge costituzionale ... concernente ... approvato dal Parlamento e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale numero ... del ... ?».

Art. 17

La votazione per il referendum si svolge a suffragio universale con voto diretto, libero e segreto.

L'elettorato attivo, la tenuta e la revisione annuale delle liste elettorali, la ripartizione dei comuni in sezioni elettorali e la scelta dei luoghi di riunione sono disciplinati dalle disposizioni del testo unico 20 marzo 1967, n. 223.

Art. 18

I certificati di iscrizione nelle liste elettorali sono compilati entro il trentesimo giorno successivo a quello di pubblicazione del decreto che indice il referendum e sono consegnati agli elettori entro il quarantesimo giorno dalla pubblicazione medesima.

I certificati non recapitati al domicilio degli elettori ed i duplicati possono essere ritirati presso l'ufficio comunale dagli elettori medesimi, a decorrere dal quarantacinquesimo giorno successivo alla pubblicazione del decreto anzidetto].

Art. 19

L'Ufficio di sezione per il referendum è composto di un presidente, di tre scrutatori, di cui uno, a scelta del presidente, assume le funzioni di vicepresidente, e di un segretario.

Alle operazioni di voto e di scrutinio presso i seggi, nonché alle operazioni degli Uffici provinciali e dell'Ufficio centrale per il referendum possono assistere, ove lo richiedano, un rappresentante effettivo ed un rappresentante supplente di ognuno dei partiti, o dei gruppi politici rappresentati in Parlamento, e dei promotori del referendum.

Alle designazioni dei predetti rappresentanti provvede, per i seggi e per gli Uffici provinciali, persona munita di mandato, autenticato da notaio, da parte del presidente o del segretario provinciale del partito o gruppo politico oppure da parte dei promotori del referendum e, per l'Ufficio centrale del referendum, persona munita di mandato, autenticato da notaio, da parte del presidente o del segretario nazionale del partito o del gruppo politico o dei promotori del referendum.

Art. 20

Le schede per il referendum, di carta consistente, di tipo unico e di identico colore, sono fornite dal Ministero dell'interno con le caratteristiche risultanti dai modelli riprodotti nelle tabelle A e B allegata alla presente legge.

Esse contengono il quesito formulato a termini dell'articolo 16, letteralmente riprodotto a caratteri chiaramente leggibili.

Qualora nello stesso giorno debbano svolgersi più referendum costituzionali, all'elettore vengono consegnate più schede di colore diverso.

L'elettore vota tracciando sulla scheda con la matita un segno sulla risposta da lui prescelta o, comunque, nel rettangolo che la contiene.

Nel caso di cui al terzo comma, l'Ufficio di sezione per il referendum osserva, per gli scrutini, l'ordine di deposito presso la cancelleria della Corte di cassazione delle richieste di referendum.

Art. 21

Presso il tribunale, nella cui circoscrizione è compreso il capoluogo della provincia, è costituito l'Ufficio provinciale per il referendum, composto da tre magistrati, nominati dal presidente del tribunale entro quaranta giorni dalla data del decreto che indice il referendum. Dei tre magistrati il più anziano assume le funzioni di presidente. Sono nominati anche i magistrati supplenti per sostituire i primi in caso di impedimento.

Le funzioni di segretario sono esercitate da un cancelliere del tribunale, designato dal presidente del tribunale medesimo.

Sulla base dei verbali di scrutinio, trasmessi dagli uffici di sezione per il referendum di tutti i comuni della provincia, l'Ufficio provinciale per il referendum dà atto del numero degli elettori che hanno votato e dei risultati del referendum, dopo aver provveduto al riesame dei voti contestati e provvisoriamente non assegnati.

Di tutte le operazioni è redatto verbale in tre esemplari, dei quali uno resta depositato presso la cancelleria del tribunale, unitamente ai verbali di votazione e di scrutinio degli uffici di sezione per il referendum e ai documenti annessi; uno viene inviato, per mezzo di corriere speciale, all'Ufficio centrale per il referendum, ed uno viene trasmesso alla prefettura della provincia.

I delegati o i promotori della richiesta di referendum hanno la facoltà di prendere cognizione e di fare copia, anche per mezzo di un loro incaricato, dell'esemplare del verbale depositato presso la cancelleria del tribunale.

Art. 22

L'Ufficio centrale per il referendum, appena pervenuti i verbali di tutti gli Uffici provinciali, procede, in pubblica adunanza, con l'intervento del procuratore generale della Corte di cassazione, facendosi assistere per l'esecuzione materiale dei calcoli da esperti designati dal primo presidente, all'accertamento della somma dei voti validi favorevoli e dei voti validi contrari alla legge di revisione costituzionale o alla legge costituzionale su cui si vota e alla conseguente proclamazione dei risultati del referendum.

Le funzioni di segretario sono esercitate dal cancelliere capo della Corte di cassazione, che redige il verbale delle operazioni in cinque esemplari.

Un esemplare è depositato presso la cancelleria della Corte di cassazione, unitamente ai verbali trasmessi dagli Uffici provinciali per il referendum. I rimanenti esemplari sono trasmessi rispettivamente al Presidente della Repubblica, ai Presidenti delle due Camere ed al Ministro per la grazia e la giustizia.

Se lo ritiene necessario ai fini delle operazioni e della proclamazione di cui al primo comma, l'Ufficio centrale per il referendum richiede agli uffici provinciali la trasmissione, per mezzo di corriere speciale, dei verbali e dei documenti depositati presso la cancelleria del tribunale.

Art. 23

Sulle proteste e sui reclami relativi alle operazioni di votazione e di scrutinio presentati agli Uffici provinciali per il referendum o all'Ufficio centrale, decide quest'ultimo, nella pubblica adunanza di cui all'articolo precedente, prima di procedere alle operazioni ivi previste.

Art. 24

L'Ufficio centrale procede alla proclamazione dei risultati del referendum, mediante attestazione che la legge di revisione della Costituzione o la legge costituzionale sottoposta a referendum ha riportato, considerando i voti validi, un maggior numero di voti affermativi al quesito e un minor numero di voti negativi, ovvero, in caso contrario, che il numero di voti affermativi non è maggiore del numero dei voti negativi.

Art. 25

Il Presidente della Repubblica, in base al verbale che gli è trasmesso dall'Ufficio centrale per il referendum, qualora risulti che la legge sottoposta a referendum, abbia riportato un maggior numero di voti validi favorevoli, procede alla promulgazione con la formula seguente:

«La Camera dei deputati e il Senato della Repubblica hanno approvato;

Il referendum indetto in data . . . ha dato risultato favorevole;

Il Presidente della Repubblica promulga la seguente legge costituzionale:

(Testo della legge)

La presente legge costituzionale, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato).

Art. 26

Nel caso in cui il risultato del referendum sia sfavorevole all'approvazione della legge il Ministro per la grazia e la giustizia, dopo aver ricevuto la relativa comunicazione dall'Ufficio centrale per il referendum, cura la pubblicazione del risultato medesimo nella Gazzetta Ufficiale.

Titolo V
(Disposizioni finali)

Art. 50

Per tutto ciò che non è disciplinato nella presente legge si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni del testo unico delle leggi per l'elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361 nonché, per i cittadini italiani residenti all'estero, le disposizioni della legge in materia di esercizio del diritto di voto dei cittadini italiani residenti all'estero.

Art. 51

Le disposizioni penali, contenute nel Titolo VII del testo unico delle leggi per la elezione della Camera dei deputati, si applicano anche con riferimento alle disposizioni della presente legge.

Le sanzioni previste dagli articoli 96, 97 e 98 del suddetto testo unico si applicano anche quando i fatti negli articoli stessi contemplati riguardino le firme per richiesta di referendum o per proposte di leggi, o voti o astensioni di voto relativamente ai referendum disciplinati nei Titoli I, II e III della presente legge.

Le sanzioni previste dall'articolo 103 del suddetto testo unico si applicano anche quando i fatti previsti nell'articolo medesimo riguardino espressioni di voto relative all'oggetto del referendum.

Art. 52

Alla propaganda relativa allo svolgimento dei referendum previsti dalla presente legge si applicano le disposizioni contenute nelle leggi 4 aprile 1956, n. 212 e 24 aprile 1975, numero 130.

Le facoltà riconosciute dalle disposizioni delle predette leggi ai partiti o gruppi politici che partecipano direttamente alla competizione elettorale si intendono attribuite ai partiti o gruppi politici che siano rappresentati in Parlamento nonché i promotori del referendum, questi ultimi considerati come gruppo unico.

Qualora abbiano luogo contemporaneamente più referendum, a ciascun partito o gruppo politico che sia rappresentato in Parlamento, ai promotori di ciascun referendum e a coloro che presentino domanda ai sensi dell'articolo 4 della legge 4 aprile 1956, n. 212, sostituito dall'articolo 3 della legge 24 aprile 1975, n. 130, spetta un unico spazio agli effetti delle affissioni dei manifesti di propaganda da richiedersi con unica domanda.

In ogni caso deve essere rivolta istanza alla giunta municipale entro il trentaquattresimo giorno antecedente alla data della votazione per l'assegnazione dei prescritti spazi.

Agg. 04.05.16